CAMERA DEI DEPUTATI N. 2699-A

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 14 novembre 1996 (v. stampato Senato n. 1124)

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(PRODI)

DAL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA E GLI AFFARI REGIONALI
(BASSANINI)

E DAL MINISTRO DELL'INTERNO
(NAPOLITANO)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO
E DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(CIAMPI)

CON IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(DINI)

CON IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
(BERSANI)

CON IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
(VELTRONI)

CON IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
(DI PIETRO)

CON IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
E DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
(BERLINGUER)

E CON IL MINISTRO DELLE FINANZE
(VISCO)

—

Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 14 novembre 1996

(Relatore: **CERULLI IRELLI**)

NOTA: La I Commissione permanente (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), il 27 gennaio 1997, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo e di richiedere di essere autorizzata a riferire oralmente.

PARERE DELLA IV COMMISSIONE (DIFESA)

La IV Commissione (Difesa),

esaminato il disegno di legge recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa (2699);

esprime, per quanto di competenza,

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA V COMMISSIONE (BILANCIO)

La V Commissione,

esprime,

PARERE FAVOREVOLE

a condizione che

nelle norme di delega previste dagli articoli 1 e 9 siano precisati nei princìpi direttivi indirizzi vincolanti tendenti a:

1) prescrivere con le procedure previste dall'articolo 6, comma 1, il parallelo e proporzionale trasferimento di risorse umane, finanziarie e patrimoniali in rapporto alle funzioni trasferite dallo Stato ad altri enti o fra Amministrazioni dello Stato medesimo, in modo da evitare costi ingiustificati e da impedire ogni rischio di duplicazione di apparati; il medesimo principio va esplicitamente precisato per l'amministrazione periferica dello Stato che va ridimensionata con rigoroso rapporto ai compiti residui;

2) adottare rigorosi parametri di economicità e di efficienza nel dimensionare a tutti i livelli le Amministrazioni pubbliche al fine di realizzare un complessivo e progressivo vincolo al contenimento dei costi e della verifica di un adeguato rapporto costi-benefici (migliori servizi ai costi minori); per la stessa finalità prevedere presso le Amministrazioni pubbliche l'adozione obbligatoria di tecniche per la valutazione delle politiche pubbliche esercitate dalle medesime Amministrazioni, secondo il criterio dell'economicità e del rapporto costi-benefici, nel momento della loro impostazione e per la verifica dei risultati;

3) adottare rigorosi parametri di economicità e di efficienza anche nella realizzazione dell'autonomia scolastica di cui all'articolo 18;

4) prevedere forme esplicite di coordinamento con le norme di delega previste dal disegno di legge 2732 per la riforma del bilancio in relazione alla istituzione di centri di responsabilità; in particolare va modificata la lettera *h)* dell'articolo 10 in rapporto al fatto che l'attuazione della riforma del bilancio ha tempi considerevolmente inferiori (90 giorni); va inoltre introdotto all'articolo 11 come principio per la riorganizzazione degli uffici il principio della organizzazione per centri di responsabilità adottato con la riforma del bilancio;

e con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione l'opportunità di prevedere il trasferimento di funzioni pubbliche a strutture private o del terzo settore, ogni

qualvolta a ciò non si oppongano esigenze di interesse pubblico, anche al fine di realizzare una corrispondente riduzione degli apparati pubblici;

b) appare opportuno prevedere all'articolo 17, comma 5, lettera *h)* una più puntuale distinzione fra responsabilità dei funzionari e responsabilità dell'amministrazione, nonché risorse adeguate per far fronte a necessità di indennizzi, e procedure di recupero nei confronti dei funzionari responsabili.

PARERE DELLA VI COMMISSIONE (FINANZE)

La VI Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 2699, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa,

rilevato che le parti di competenza della Commissione finanze risultano estremamente limitate e in gran parte attinenti a disposizioni di carattere generale,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VII COMMISSIONE (CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)

La VII Commissione,

esaminato, per le parti di propria competenza (articolo 1, comma 3, lettere *p)* e *q),* e comma 4; articolo 9, comma 1, lettera *d);* articolo 15; articolo 17, comma 7, lettere *a)* e b); articolo 18), il disegno di legge n. 2699, recante « Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa »;

osservato che:

sul piano culturale si va diffondendo la consapevolezza che la Pubblica Amministrazione è da riformare, nell'osservanza del principio di sussidiarietà, per renderla « soggetto » capace di esprimere un servizio efficiente, efficace e trasparente;

la fisionomia di uno Stato che programma, definisce *standard,* regola il rapporto obiettivi-strumenti-risultati ed insieme decentra è in modello di Stato che offre garanzie di sviluppo a tutte le espressioni della società e crea le condizioni per una complessiva crescita della società stessa;

un tale modello di Stato, riconoscendo l'autonoma organizzazione dei corpi sociali intermedi nella gestione di alcuni servizi, in una logica di sussidiarietà rispetto al territorio, favorisce la responsabilizzazione e la partecipazione della società civile;

il modello organizzativo del sistema formativo si intreccia, inevitabilmente, con il più complesso disegno di trasformazione del ruolo dello Stato e del funzionamento della Pubblica Amministrazione;

l'attuazione del nuovo modello di autonomia scolastica reclama maggiori finanziamenti da utilizzare finalizzandoli al miglioramento della qualità del servizio scolastico e formativo;

rilevato che:

gli interventi previsti nel disegno di legge sono chiaramente finalizzati a realizzare opportune condizioni in grado di favorire l'innalzamento complessivo del livello di formazione del nostro Paese, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo;

il riconoscimento dell'autonomia scolastica organizzativa, didattica e di ricerca, sperimentazione e sviluppo costituisce la premessa indispensabile e pedagogicamente corretta per mettere la scuola e il sistema formativo, nel suo complesso, nelle condizioni di poter e saper « leggere » i bisogni formativi del territorio e di poter e saper progettare l'attività educativa e didattica, in modo coerente e funzionale;

l'autonomia scolastica, quale emerge nel disegno di legge, restituisce la scuola alla società civile e ne rompe l'autoreferenzialità, consentendole ampi spazi per la valutazione delle sue capacità progettuali, pur all'interno di linee di indirizzo centrali e comuni;

pur in presenza di una molteplice e differenziata articolazione delle scuole autonome sul territorio, viene correttamente garantita l'unitarietà del sistema nazionale di istruzione, grazie alla presenza di uno Stato, con un ruolo diverso, ma più forte;

per quanto riguarda, in particolare, il settore dell'università e della ricerca il disegno di legge recepisce due fondamentali esigenze largamente sentite dalla comunità universitaria e dagli enti, perché:

a) viene rafforzato il processo autonomistico delle università, mediante una scelta delegificatoria mirante allo snellimento delle procedure;

b) viene sostenuta l'esigenza improrogabile di superare sovrapposizioni e duplicazioni nel campo degli interventi per il rilancio della ricerca scientifica e tecnologica con una delega al riordino del sistema della ricerca scientifica stessa;

esprime parere favorevole,

con le seguenti condizioni:

l'articolo 15 sia sostituito con il seguente:

« ART. 15. – 1. Nell'attuazione della delega di cui all'articolo 9, comma 1, lettera *d)*, il Governo persegue l'obiettivo dello snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica, tecnologica e spaziale, evitando sovrapposizioni di interventi da parte delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. A tal fine il Governo, oltre che a quanto previsto dall'articolo 12, si attiene ai seguenti ulteriori princìpi e criteri direttivi:

a) individuazione di una sede di indirizzo strategico e di coordinamento della politica nazionale della ricerca, anche con riferimento alla dimensione europea e internazionale della ricerca;

b) riordino, secondo criteri di programmazione, degli enti operanti nel settore, della loro struttura, del loro funzionamento e delle procedure di assunzione del personale, nell'intento di evitare duplicazioni per i medesimi obiettivi, di promuovere e di collegare realtà operative di eccellenza, di assicurare il massimo livello di flessibilità, di autonomia e di efficienza, nonché una più agevole stipula di intese, accordi di programma e consorzi;

c) previsione di organismi, strumenti e procedure per la valutazione dei risultati dell'attività di ricerca e dell'impatto dell'innovazione tecnologica sulla vita economica e sociale;

d) riordino degli organi consultivi, assicurando una rappresentanza, oltre alle componenti universitarie e degli enti di ricerca, anche al mondo della produzione e dei servizi;

e) programmazione e coordinamento dei flussi finanziari in ordine agli obiettivi generali della politica di ricerca;

f) normativa sull'impiego e sullo stato giuridico dei ricercatori, che ne valorizzi la professionalità e l'autonomia e ne favorisca la mobilità interna ed esterna tra enti di ricerca, università, scuola e imprese.

2. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasmette alle Camere una relazione sulle linee di riordino del sistema della ricerca, nella quale:

a) siano censiti e individuati i soggetti già operanti nel settore o da istituire, articolati per tipologie e funzioni;

b) sia indicata la natura della loro autonomia e dei rispettivi meccanismi di governo e di funzionamento;

c) sia delineata la tipologia degli interventi per la programmazione e la valutazione, nonché quelli riguardanti la professionalità e la mobilità dei ricercatori ».

all'articolo 17, il comma 7 sia sostituito con i seguenti:

« 7. In sede di prima applicazione della presente legge e nel rispetto dei princìpi, criteri e modalità di cui al presente articolo, quali norme generali regolatrici, sono emanati appositi regolamenti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare i procedimenti di cui all'allegato 1 della presente legge, nonché le seguenti materie:

a) sviluppo e programmazione del sistema universitario, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e successive modificazioni, nonché valutazione del medesimo sistema, di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni;

b) composizione e funzioni degli organismi collegiali nazionali e locali di rappresentanza e coordinamento del sistema universitario, prevedendo altresì l'istituzione di un Consiglio nazionale degli studenti, eletto dai medesimi, con compiti consultivi e di proposta;

c) interventi per il diritto allo studio e contributi universitari. Le norme sono finalizzate a garantire l'accesso agli studi universitari agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, a ridurre il tasso di abbandono degli studi, a determinare percentuali massime dell'ammontare complessivo della contribuzione a carico degli studenti in rapporto al finanziamento ordinario dello Stato per le università, graduando la contribuzione stessa, secondo criteri di equità, solidarietà e progressività in relazione alle condizioni economiche del nucleo familiare, nonché a definire parametri e metodologie adeguate per la valutazione delle effettive condizioni economiche dei predetti nuclei. Le norme di cui alla presente lettera sono soggette a revisione biennale, sentite le competenti Commissioni parlamentari;

d) procedure per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca, di cui all'articolo 73 del decreto del Presidente della Repub-

blica 11 luglio 1980, n. 382, e procedimento di approvazione degli atti dei concorsi per ricercatore in deroga all'articolo 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

e) procedure per l'accettazione da parte delle università di eredità, donazioni e legati, prescindendo da ogni autorizzazione preventiva, ministeriale o prefettizia.

7-*bis*. I regolamenti di cui al comma 7, lettere *a), b)* e *c),* sono emanati previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia.

7-*ter*. In attesa dell'entrata in vigore delle norme di cui al comma 7, lettera *c),* il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previsto dall'articolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, è emanato anche nelle more della costituzione della Consulta nazionale per il diritto agli studi universitari di cui all'articolo 6 della medesima legge »;

l'articolo 18 sia sostituito con il seguente:

« ART. 18. – 1. L'autonomia delle istituzioni scolastiche e degli istituti educativi si inserisce nel processo di realizzazione della autonomia dell'intero sistema formativo. Ai fini della realizzazione della autonomia delle istituzioni scolastiche, già prevista dall'articolo 4, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, le funzioni dell'amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione in materia di gestione del servizio di istruzione sono progressivamente attribuite alle istituzioni scolastiche, attuando a tal fine anche l'estensione ai circoli didattici, alle scuole medie, alle scuole e agli istituti di istruzione secondaria, della personalità giuridica degli istituti tecnici e professionali e degli istituti d'arte ed ampliando l'autonomia per tutte le tipologie degli istituti di istruzione, anche in deroga alle norme vigenti in materia di contabilità dello Stato. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli istituti educativi, tenuto conto delle loro specificità ordinamentali.

2. Ai fini di quanto previsto nel comma 1, si provvede con uno o più regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei criteri generali e princìpi direttivi contenuti nei commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del presente articolo. Sugli schemi di regolamento è acquisito, anche contemporaneamente al parere del Consiglio di Stato, il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni, i regolamenti possono essere comunque emanati. Con i regolamenti predetti sono dettate disposizioni per armonizzare le norme di cui all'articolo 355 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con quelle della presente legge.

3. I requisiti dimensionali ottimali per l'attribuzione della personalità giuridica e dell'autonomia alle istituzioni scolastiche di cui al comma 1, anche tra loro unificate nell'ottica di garantire agli utenti una più agevole fruizione del servizio di istruzione, e le deroghe dimensionali in relazione a particolari situazioni territoriali o am-

bientali sono individuati in rapporto alle esigenze e alla varietà delle situazioni locali e alla tipologia dei settori di istruzione compresi nell'istituzione scolastica.

4. La personalità giuridica e l'autonomia sono attribuite alle istituzioni scolastiche di cui al comma 1 a mano a mano che raggiungono i requisiti dimensionali di cui al comma 3 attraverso piani di dimensionamento della rete scolastica, e comunque non oltre il 31 dicembre 2000 contestualmente alla gestione di tutte le funzioni amministrative che per loro natura possono essere esercitate dalle istituzioni autonome. In ogni caso il passaggio al nuovo regime di autonomia sarà accompagnato da apposite iniziative di formazione del personale, da una analisi delle realtà territoriali, sociali ed economiche delle singole istituzioni scolastiche per l'adozione dei conseguenti interventi perequativi e sarà realizzato secondo criteri di gradualità che valorizzino anche le capacità di iniziativa delle istituzioni stesse.

5. La dotazione finanziaria essenziale delle istituzioni scolastiche già in possesso di personalità giuridica e di quelle che l'acquistano ai sensi del comma 4 è costituita dall'assegnazione dello Stato per il funzionamento amministrativo e didattico, che si suddivide in assegnazione ordinaria e assegnazione perequativa. Tale dotazione finanziaria è attribuita senza altro vincolo di destinazione che quello dell'utilizzazione prioritaria per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie di ciascuna tipologia e di ciascun indirizzo di scuola.

6. Sono abrogate le disposizioni che prevedono autorizzazioni preventive per l'accettazione di donazioni, eredità e legati da parte delle istituzioni scolastiche, ivi compresi gli istituti superiori di istruzione artistica, delle fondazioni o altre istituzioni aventi finalità di educazione o di assistenza scolastica. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge o di regolamento in materia di avviso ai successibili.

7. Le istituzioni scolastiche che abbiano conseguito personalità giuridica e autonomia ai sensi del comma 1 e le istituzioni scolastiche già dotate di personalità e autonomia, previa realizzazione anche per queste ultime delle operazioni di dimensionamento di cui al comma 4, hanno autonomia organizzativa e didattica, nel rispetto degli obiettivi del sistema nazionale di istruzione e degli *standard* di livello nazionale.

8. L'autonomia organizzativa è finalizzata alla realizzazione della flessibilità, della diversificazione, dell'efficienza e dell'efficacia del servizio scolastico, alla integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, all'introduzione di tecnologie innovative e al coordinamento con il contesto territoriale. Essa si esplica liberamente, anche mediante superamento dei vincoli in materia di unità oraria della lezione, dell'unitarietà del gruppo classe e delle modalità di organizzazione e impiego dei docenti, secondo finalità di ottimizzazione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche, materiali e temporali, fermi restando i giorni di attività didattica annuale previsti a livello nazionale, la distribuzione dell'attività didattica in non meno di cinque giorni settimanali, il rispetto dei complessivi obblighi annuali di servizio dei docenti previsti dai contratti collettivi che possono

essere assolti invece che in cinque giorni settimanali anche sulla base di un'apposita programmazione plurisettimanale.

9. L'autonomia didattica è finalizzata al perseguimento degli obiettivi generali del sistema nazionale di istruzione, della libertà di insegnamento, della libertà di scelta educativa da parte delle famiglie e del diritto ad apprendere. Essa si sostanzia nella scelta libera e programmata di metodologie, strumenti, organizzazione e tempi di insegnamento, da adottare nel rispetto della possibile pluralità di opzioni metodologiche, e in ogni iniziativa che sia espressione di libertà progettuale, compresa l'eventuale offerta di insegnamenti opzionali, facoltativi o aggiuntivi. A tal fine, sulla base di quanto disposto dall'articolo 1, comma 71, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono definiti criteri per la determinazione degli organici funzionali di istituto, fermi restando il monte annuale orario complessivo previsto per ciascun curricolo e quello previsto per ciascuna delle discipline ed attività indicate come fondamentali di ciascun tipo o indirizzo di studi e l'obbligo di adottare procedure e strumenti di verifica e valutazione della produttività scolastica e del raggiungimento degli obiettivi.

10. Nell'esercizio dell'autonomia organizzativa e didattica le istituzioni scolastiche realizzano, sia singolarmente che in forme consorziate, ampliamenti dell'offerta formativa che prevedano anche percorsi formativi per gli adulti, iniziative di prevenzione dell'abbandono e della dispersione scolastica, iniziative di utilizzazione delle strutture e delle tecnologie anche in orari extrascolastici e a fini di raccordo con il mondo del lavoro, iniziative di partecipazione a programmi nazionali, regionali o comunitari e, nell'ambito di accordi tra le regioni e l'amministrazione scolastica, percorsi integrati tra diversi sistemi formativi. Le istituzioni scolastiche autonome hanno anche autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo nei limiti del proficuo esercizio dell'autonomia didattica e organizzativa Gli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, il Centro europeo dell'educazione, la Biblioteca di documentazione pedagogica e le scuole ed istituti a carattere atipico di cui alla parte I, titolo II, capo III, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono riformati come enti finalizzati al supporto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche autonome.

11. Con regolamento adottato ai sensi del comma 2 sono altresì attribuite la personalità giuridica e l'autonomia alle Accademie di belle arti, agli Istituti superiori per le industrie artistiche, ai Conservatori di musica, alle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza, secondo i princìpi contenuti nei commi 7, 8 e 9 e con gli adattamenti resi necessari dalle specificità proprie di tali istituzioni.

12. Le università e le istituzioni scolastiche possono stipulare convenzioni allo scopo di favorire attività di aggiornamento, di ricerca e di orientamento scolastico e universitario.

13. Con effetto dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui ai commi 2 e 11 sono abrogate le disposizioni vigenti con esse incompatibili, la cui ricognizione è affidata ai regolamenti stessi. Il Governo è delegato ad aggiornare e coordinare, entro un anno dalla data di entrata in vigore delle predette disposizioni regolamentari, le norme del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, apportando tutte le conseguenti e necessarie modifiche.

14. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, sono emanate le istruzioni generali per l'autonoma allocazione delle risorse, per la formazione dei bilanci, per la gestione delle risorse ivi iscritte e per la scelta dell'affidamento dei servizi di tesoreria o di cassa, nonché per la modalità del riscontro delle gestioni delle istituzioni scolastiche, anche in attuazione dei princìpi contenuti nei regolamenti di cui al comma 2. È abrogato il comma 9 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

15. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo è delegato ad emanare un decreto legislativo di riforma del Consiglio nazionale della pubblica istruzione e dei consigli scolastici territoriali, che tenga conto delle nuove competenze delle istituzioni scolastiche autonome, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) il Consiglio nazionale della pubblica istruzione è sostituito dal Consiglio nazionale dell'istruzione e, per gli istituti superiori di istruzione artistica, dal Consiglio nazionale delle arti, con funzioni di consulenza del Ministro nelle materie di cui all'articolo 1, comma 3, lettera *q)*; in tali materie i Consigli, che per le questioni di comune interesse deliberano in seduta congiunta, possono autonomamente formulare proposte e pareri al Ministro;

b) salvo quanto previsto dalla lettera *d)*, le competenze dell'amministrazione centrale in materia di personale della scuola e il relativo contenzioso, ad eccezione di quelle relative al personale ispettivo ed al reclutamento del personale direttivo, sono trasferiti all'amministrazione scolastica periferica; le funzioni consultive corrispondenti sono trasferite alle sezioni centrali dei consigli periferici dell'istruzione; in materia disciplinare è data attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 59 del decreto legislativo 23 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nella salvaguardia del principio della libertà d'insegnamento;

c) il Consiglio nazionale dell'istruzione è composto da una adeguata rappresentanza del personale della scuola; da rappresentanze del mondo dell'università, della cultura, dell'economia e del lavoro; da rappresentanze dell'amministrazione scolastica, del personale delle istituzioni scolastiche non statali, delle scuole della Valle d'Aosta, delle scuole in lingua tedesca e in lingua slovena;

d) il Consiglio nazionale delle arti è composto da personalità dell'arte e della cultura nominate dal Ministro e da rappresentanti eletti dal personale docente e direttivo delle Accademie, dei Conservatori e degli Istituti superiori per le industrie artistiche. Il Consiglio e l'amministrazione centrale conservano le competenze relative allo stato giuridico e al contenzioso del personale già attribuite al Consiglio nazionale della pubblica istruzione e all'amministrazione medesima;

e) il consiglio scolastico distrettuale e il consiglio scolastico provinciale sono sostituiti dal consiglio periferico dell'istruzione, con funzioni consultive per l'amministrazione scolastica periferica in materia di programmazione, organizzazione e sviluppo del servizio scolastico nell'area territoriale di competenza, articolato in sezioni territoriali e in una sezione centrale costituita da rappresentanze espresse dalle sezioni territoriali;

f) sono individuate e disciplinate le rappresentanze territoriali e nazionali degli studenti e dei genitori.

16. Nel rispetto del principio della libertà di insegnamento e in connessione con l'individuazione di nuove figure professionali del personale docente, ferma restando l'unicità della funzione, ai capi d'istituto è conferita la qualifica dirigenziale contestualmente all'acquisto della personalità giuridica e dell'autonomia da parte delle singole istituzioni scolastiche. I contenuti e le specificità della qualifica dirigenziale sono individuati con decreto legislativo da emanarsi contestualmente all'adozione del regolamento di riforma degli uffici periferici del Ministero della pubblica istruzione. Il rapporto di lavoro dei dirigenti scolastici sarà disciplinato in sede di contrattazione collettiva del comparto scuola, articolato in autonome aree professionali.

17. Nell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 11 la riforma degli uffici periferici del Ministero della pubblica istruzione è realizzata armonizzando e coordinando i compiti e le funzioni amministrative attribuiti alle regioni ed agli enti locali anche in materia di programmazione e riorganizzazione della rete scolastica.

18. Il Ministro della pubblica istruzione presenta ogni quattro anni al Parlamento, a partire dall'inizio dell'attuazione dell'autonomia prevista nel presente articolo, una relazione sui risultati conseguiti, anche al fine di apportare eventuali modifiche normative che si rendano necessarie »;

e con la seguente osservazione:

le norme sull'autonomia scolastica dovranno essere completate, quanto prima e nel segno della gradualità, con:

1. la ridefinizione del ruolo dell' amministrazione centrale e periferica;

2. la riforma degli organi di governo e delle forme di partecipazione delle singole scuole;

3. la riforma degli organi collegiali territoriali, quali strutture mirate a governare le politiche formative sul territorio;

4. la realizzazione del sistema di valutazione nazionale;

5. la realizzazione di strutture tecniche di supporto alle scuole autonome;

6. un piano di aggiornamento e di riqualificazione professionale, affinché tutti gli operatori della formazione sappiano interpretare correttamente e proficuamente la cultura dell'autonomia;

7. la realizzazione del sistema scolastico pubblico integrato (la « parità » scolastica);

8. un adeguato e congruo finanziamento, nella consapevolezza che l'attuazione della autonomia è un processo innovativo che non può essere considerato a costo zero.

PARERE DELLA XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

La XI Commissione (lavoro pubblico e privato),

esaminato il disegno di legge n. 2699, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

considerate le disposizioni ivi previste, con particolare riferimento alle norme attinenti le materie di competenza della Commissione lavoro;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

nell'emanazione dei decreti legislativi attuativi delle deleghe previste relative al riordino, alla razionalizzazione e alla semplificazione delle procedure, per quanto riguarda le attribuzioni del Ministero del lavoro, si consideri la necessità di operare per lo snellimento delle procedure istruttorie per la concessione degli ammortizzatori sociali, con particolare riferimento alla cassa integrazione guadagni straordinaria, modificando in questo senso la norma di cui all'articolo 1 della legge n. 451 del 1994 e prevedendo il decentramento a livello regionale di alcune tipologie di cassa integrazione, come quelle per fallimento e liquidazione coatta amminiministrativa delle aziende;

si provveda, nell'ambito delle misure destinate al riordino e alla riforma delle funzioni e delle competenze del Ministero del lavoro, alla semplificazione delle procedure riguardanti l'erogazione dei fondi destinati alla formazione professionale e allo sviluppo;

per quanto riguarda le misure relative al riordino delle funzioni e delle attribuzioni della pubblica amministrazione, delle regioni e del Ministero del lavoro riguardanti la riforma dei servizi per l'impiego, si sottolinea l'esigenza rapida della realizzazione del decentramento delle competenze.

PARERE DELLA XII COMMISSIONE (AFFARI SOCIALI)

La XII Commissione,

considerato che l'articolo 9, comma 1, lettera *a)* consente l'immediata riforma del Ministero della sanità sulla quale la Commissione dovrà necessariamente esprimersi;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

a condizione che:

1) all'articolo 1, comma 3, alla lettera *h)* dopo le parole: dei confini nazionale siano inserite le seguenti: e polizia veterinaria;

2) all'articolo 1, comma 3, alla lettera *p)* siano aggiunte infine le seguenti parole: biomedica e sanitaria;

3) all'articolo 1, comma 3, dopo la lettera *q)* sia inserita la seguente: *r)* professioni sanitarie;

4) all'articolo 4, comma 3, lettera *a)* sia chiarito che l'obiettivo di assicurare lo svolgimento delle funzioni ivi indicate da parte delle autorità più vicine ai cittadini interessati non pregiudica l'esercizio di poteri di indirizzo e di programmazione da parte di altri poteri;

5) all'articolo 5 sia specificato che con la previsione del parere parlamentare sugli schemi di decreti legislativi adottati in attuazione della delega prevista dall'articolo 1 si intende assicurare un controllo incisivo delle Camere sull'individuazione delle competenze di rilievo nazionale in materia di tutela della salute che devono essere riservate allo Stato, anche con specifico riferimento a quanto stabilito all'articolo 3, comma 1, lettera *a);*

6) all'articolo 7 sia previsto che in sanità non possono non essere oggetto di indirizzo e di coordinamento da parte dello Stato gli *standard* minimi e i requisiti di qualità per le prestazioni e le erogazioni;

7) all'articolo 9, comma 4, lettera *a)* siano aggiunte le seguenti parole: e comprendendo tra esse la dirigenza medica e veterinaria del SSN;

8) all'articolo 9, comma 4, lettera *b)* siano inserite infine le seguenti parole: « articolato in modo da garantire la necessaria specificità tecnica »;

9) all'articolo 9, comma 4, lettera *d)* siano aggiunte le seguenti parole: fatto salvo quanto previsto per la dirigenza del ruolo sanitario di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 502/92 e successive modificazioni;

10) all'articolo 10, comma 1, lettera *c)* siano aggiunte infine le seguenti parole: fatte salve le funzioni attualmente attribuite al ministro per la solidarietà sociale in materia di infanzia e di tossicodipendenze;

11) all'articolo 15, siano aggiunte infine le seguenti parole: restano ferme le competenze e l'appartenenza al comparto sanità dell'Istituto superiore di sanità e dell'ISPELS;

e con la seguente osservazione:

con riferimento ai procedimenti di semplificazione dei procedimenti amministrativi previsti dall'articolo 17 sia conservata la specificità di quelli riguardanti i farmaci in merito alla omogeneità degli stessi sul territorio nazionale e all'autorizzazione all'immissione in commercio.

Si ritiene, inoltre, che al medesimo articolo 17 sia necessario prevedere:

1) la necessità di snellimento delle procedure per la concessione di permessi ed autorizzazioni a soggetti affetti da malattie croniche e invalidanti (diabete, ipertensione, nefropatie, cardiopatie, ecc.) che vanno riportate tutte all'autorità sanitaria locale con una precisazione che le eventuali indagini sanitarie ritenute necessarie debbano essere eseguite a titolo completamente gratuito, secondo quanto previsto dall'apposito ordine del giorno accolto dal Governo il 14 gennaio 1997;

2) lo snellimento delle procedure per l'acquisizione e l'autorizzazione nel nostro paese di nuove sostanze farmaceutiche già in uso e sperimentate all'estero e la loro inclusione nel prontuario farmaceutico nazionale;

3) la necessità di snellire le procedure per la verifica ed il controllo di nuovi sistemi e protocolli terapeutici sperimentali (esempio terapia anticancro, ecc.);

4) la necessità di estendere soprattutto per i disabili, il sistema delle autocertificazioni, specie in campo sanitario riservando allo Stato ed agli enti pubblici il diritto e l'opportunità di effettuare controlli mediante il sistema a campione;

5) lo snellimento delle procedure per la certificazione dell'idoneità sanitaria all'esercizio delle attività lavorative pubbliche e private, con una validità almeno annuale, al fine di evitare ai lavoratori a tempo determinato una inutile e costosa ripetizione di certificati sanitari.

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

La XIV Commissione politiche dell'Unione europea, esaminato il disegno di legge in oggetto,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

si sottolinea l'eccessiva genericità dell'ultima parte del comma 4 dell'articolo 1 e la necessità di chiarire il riferimento alle « funzioni preordinate », considerato che, fatto salvo il principio secondo cui è il Governo il solo organo legittimato ad intrattenere rapporti ufficiali con le istituzioni dell'Unione europea, alle regioni spettano comunque compiti riguardanti l'esecuzione della legislazione comunitaria (si pensi, ad esempio, agli interventi a finalità strutturale);

si evidenzia l'opportunità che la riflessione in merito al concetto comunitario del principio di sussidiarietà, calato a livello regionale, porti ad una migliore specificazione degli ambiti di applicazione del principio stesso, tenuto conto della progressiva estensione e del crescente rilievo dell'incidenza delle normative dell'Unione europea nell'attività legislativa ed amministrativa delle Regioni. In questa prospettiva si raccomanda di modificare l'articolo 4, comma 3, lettera *d)* nei termini seguenti: « il principio di cooperazione tra Stato, regioni ed enti locali anche al fine di garantire un'adeguata partecipazione alle iniziative adottate nell'ambito dell'Unione europea »;

all'articolo 9, comma 1, lettera *a)*, aggiungere in fine il seguente periodo: « tale riordinamento deve tenere conto delle esigenze derivanti dall'appartenenza dello Stato all'Unione europea »;

all'articolo 9, comma 1, lettera *c)*, dopo le parole: « gli strumenti di », inserire le seguenti: « monitoraggio e di ». Analogamente, all'articolo 14, comma 1, lettera *e)*, dopo le parole: « sull'attività » inserire le seguenti: « monitoraggio e di »;

all'articolo 10, comma 1, lettera *e)*, aggiungere in fine il seguente periodo: « Tale azione dovrebbe tenere conto dell'esigenza di rafforzare e di razionalizzare quelle strutture amministrative che svolgono attività collegata alla partecipazione dello Stato all'Unione europea »;

si raccomanda, infine, per quanto riguarda le modifiche alla struttura della Presidenza del Consiglio, di valutare almeno l'opportunità di prevedere l'istituzione di un Sottosegretario di Stato agli Affari europei presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ed il conseguente potenziamento del Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie.

TESTO APPROVATO DAL SENATO	TESTO DELLA COMMISSIONE
CAPO I	CAPO I
ART. 1.	ART. 1.
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a conferire alle regioni e agli enti locali, ai sensi degli articoli 118 e 128 della Costituzione, funzioni e compiti amministrativi nel rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi contenuti nella presente legge. Ai fini della presente legge, per «conferimento» si intende trasferimento, delega o attribuzione di funzioni e compiti e per «enti locali» si intendono le province, i comuni, le comunità montane e gli altri enti locali.	1. Il Governo è delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a conferire alle regioni e agli enti locali, ai sensi degli articoli **5,** 118 e 128 della Costituzione, funzioni e compiti amministrativi nel rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi contenuti nella presente legge. Ai fini della presente legge, per «conferimento» si intende trasferimento, delega o attribuzione di funzioni e compiti e per «enti locali» si intendono le province, i comuni, le comunità montane e gli altri enti locali.
2. Sono conferite alle regioni e agli enti locali, nell'osservanza del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 4, comma 3, lettera *a)*, della presente legge, anche ai sensi dell'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, tutte le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla cura degli interessi e alla promozione dello sviluppo delle rispettive comunità, nonchè tutte le funzioni e i compiti amministrativi localizzabili nei rispettivi territori.	2. *Identico.*
3. Sono esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 2 le funzioni e i compiti riconducibili alle seguenti materie:	3. *Identico:*
a) affari esteri e commercio estero, salva l'attività promozionale;	*a)* affari esteri e commercio estero, **nonché cooperazione internazionale e attività promozionale all'estero di rilievo nazionale;**
b) difesa, forze armate, armi e munizioni, esplosivi e materiale strategico;	*b) identica;*
c) rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose;	*c) identica;*

	d) **tutela dei beni culturali e del patrimonio storico-artistico;**
d) vigilanza sullo stato civile e sull'anagrafe;	***e)*** *identica;*
e) cittadinanza, immigrazione, rifugiati e asilo politico, estradizione;	***f)*** *identica;*
f) consultazioni elettorali, elettorato attivo e passivo, propaganda elettorale, consultazioni referendarie, escluse quelle regionali;	***g)*** consultazioni elettorali, elettorato attivo e passivo, propaganda elettorale, consultazioni referendarie escluse quelle regionali;
g) moneta, sistema valutario e perequazione delle risorse finanziarie;	***h)*** *identica;*
h) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;	***i)*** *identica;*
i) ordine pubblico e sicurezza pubblica;	***l)*** *identica;*
l) amministrazione della giustizia;	***m)*** *identica;*
m) poste e telecomunicazioni;	***n)*** *identica;*
***n)* produzione e distribuzione dell'energia di rilievo nazionale;**	*soppressa;*
o) previdenza sociale;	*o) identica;*
p) ricerca scientifica;	*p) identica;*
q) istruzione universitaria, ordinamenti scolastici, programmi scolastici, organizzazione generale dell'istruzione scolastica e stato giuridico del personale.	*q) identica;*
	***r)* vigilanza in materia di lavoro e cooperazione.**
4. Sono inoltre esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 2 i compiti di regolazione e controllo già attribuiti con legge statale ad apposite autorità indipendenti, quelli strettamente preordinati alla progettazione, esecuzione e manutenzione di grandi reti infrastrutturali dichiarate di interesse nazionale con legge statale, quelli di rilievo nazionale del sistema di protezione civile e quelli di rilievo nazionale del sistema per la difesa del suolo, quelli di rilievo nazionale per la tutela dell'ambiente e della salute, del patrimonio storico-artistico, quelli inerenti soggetti ed attività dello spettacolo che ai sensi dei criteri indicati all'articolo 2 della legge 30 maggio 1995,	**4. Sono inoltre esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 2:**
	***a)* i compiti di regolazione e controllo già attribuiti con legge statale ad apposite autorità indipendenti;**
	***b)* i compiti strettamente preordinati alla progettazione, esecuzione e manutenzione di grandi reti infrastrutturali dichiarate di interesse nazionale con legge statale;**
	***c)* i compiti di rilievo nazionale del sistema di protezione civile, per la difesa del suolo, per la tutela dell'ambiente, della salute e quelli inerenti soggetti ed attività**

n. 203, siano considerati di rilievo nazionale, nonchè le funzioni preordinate ad assicurare l'esecuzione a livello nazionale degli obblighi derivanti dal Trattato sull'Unione europea e dagli accordi internazionali.

dello spettacolo che ai sensi dei criteri indicati nell'articolo 2 della legge 30 maggio 1995, n. 203, siano considerati di rilievo nazionale;

d) **i compiti di rilievo nazionale per la ricerca, la produzione, il trasporto e la distribuzione di energia;**

e) **i compiti esercitati localmente in regime di autonomia funzionale dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e dalle università degli studi;**

f) **il coordinamento dei rapporti con l'Unione europea e i compiti preordinati ad assicurare l'esecuzione a livello nazionale degli obblighi derivanti dal Trattato sull'Unione europea e dagli accordi internazionali.**

5. Resta ferma la disciplina concernente il sistema statistico nazionale, anche ai fini del rispetto degli obblighi derivanti dal Trattato sull'Unione europea e dagli accordi internazionali.

6. La promozione dello sviluppo economico, la valorizzazione dei sistemi produttivi e la promozione della ricerca applicata sono interessi pubblici primari che lo Stato, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali assicurano nell'ambito delle rispettive competenze, nel rispetto delle esigenze di tutela ambientale, della sicurezza e della salute pubblica.

ART. 2.

1. La disciplina legislativa delle funzioni e dei compiti conferiti alle regioni ai sensi della presente legge spetta alle regioni quando è riconducibile alle materie di cui all'articolo 117, primo comma, della Costituzione. Nelle restanti materie spetta alle regioni il potere di emanare norme attuative ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione.

2. In ogni caso, la disciplina della organizzazione e dello svolgimento delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti ai sensi dell'articolo 1 è disposta, secondo

ART. 2.

Identico.

le rispettive competenze e nell'ambito della rispettiva potestà normativa, dalle regioni e dagli enti locali.

ART. 3.

1. Con i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono:

a) individuati tassativamente le funzioni e i compiti da mantenere in capo alle amministrazioni centrali;

b) indicati, nell'ambito di ciascuna materia, le funzioni e i compiti da conferire alle regioni anche ai fini di cui all'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e osservando il principio di sussidiarietà di cui all'articolo 4, comma 3, lettera *a)* della presente legge, o da conferire agli enti locali territoriali o funzionali ai sensi degli articoli 128 e 118, primo comma, della Costituzione, nonchè i criteri di conseguente e contestuale attribuzione e ripartizione tra le regioni, e tra queste e gli enti locali, dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative; il conferimento avviene gradualmente, con cadenza di massima annuale ed entro il periodo complessivo di tre anni;

c) individuati le procedure e gli strumenti di raccordo, anche permanente, con eventuale modificazione o nuova costituzione di forme di cooperazione strutturali e funzionali, che consentano la collaborazione e l'azione coordinata tra enti locali, tra regioni e tra i diversi livelli di governo e di amministrazione nonchè la presenza e l'intervento, eventualmente unitario, di rappresentanti regionali e locali nelle strutture centrali, necessarie per l'esercizio delle funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo;

d) soppresse, trasformate o accorpate le strutture centrali e periferiche interes-

ART. 3.

1. *Identico:*

a) individuati tassativamente le funzioni e i compiti da mantenere in capo alle amministrazioni **statali, ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 1;**

b) indicati, nell'ambito di ciascuna materia, le funzioni e i compiti da conferire alle regioni anche ai fini di cui all'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e osservando il principio di sussidiarietà di cui all'articolo 4, comma 3, lettera *a)* della presente legge, o da conferire agli enti locali territoriali o funzionali ai sensi degli articoli 128 e 118, primo comma, della Costituzione, nonchè i criteri di conseguente e contestuale attribuzione e ripartizione tra le regioni, e tra queste e gli enti locali, dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative; il conferimento avviene gradualmente **ed entro il periodo massimo di tre anni, assicurando l'effettivo esercizio delle funzioni conferite;**

c) individuati le procedure e gli strumenti di raccordo, anche permanente, con eventuale modificazione o nuova costituzione di forme di cooperazione strutturali e funzionali, che consentano la collaborazione e l'azione coordinata tra enti locali, tra regioni e tra i diversi livelli di governo e di amministrazione **anche con eventuali interventi sostitutivi nel caso di inadempienza delle regioni e degli enti locali nell'esercizio delle funzioni amministrative ad essi conferite, nonché la presenza e l'intervento, anche unitario, di rappresentanti statali, regionali e locali nelle diverse strutture, necessarie per l'esercizio delle funzioni di raccordo, indirizzo, coordinamento e controllo;**

d) soppresse, trasformate o accorpatele strutture centrali e periferiche interes-

sate dal conferimento di funzioni e compiti con le modalità e nei termini di cui all'articolo 6, comma 3, salvaguardando l'integrità di ciascuna regione e l'accesso delle comunità locali alle strutture sovraregionali;	sate dal conferimento di funzioni e compiti con le modalità e nei termini di cui all'articolo **7**, comma 3, salvaguardando l'integrità di ciascuna regione e l'accesso delle comunità locali alle strutture sovraregionali;
e) individuate le modalità e le procedure per il trasferimento del personale statale da applicarsi anche per il trasferimento del personale dalla regione agli enti locali;	*e)* individuate le modalità e le procedure per il trasferimento del personale statale **senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica;**
f) previste le modalità e le condizioni con le quali l'amministrazione centrale può avvalersi, per la cura di interessi nazionali, di uffici regionali e locali, nelle forme e nei modi stabiliti d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e la Conferenza Stato-Città e autonomie locali.	*f)* previste le modalità e le condizioni con le quali l'amministrazione **dello Stato** può avvalersi, per la cura di interessi nazionali, di uffici regionali e locali, **d'intesa con gli enti interessati o con gli organismi rappresentativi degli stessi;**
	***g)* individuate le modalità e le condizioni per il conferimento a idonee strutture organizzative di funzioni e compiti che non richiedano, per la loro natura, l'esercizio esclusivo da parte delle regioni e degli enti locali;**
	***h)* previste le modalità e le condizioni per l'accessibilità da parte del singolo cittadino temporaneamente dimorante al di fuori della propria residenza ai servizi di cui voglia o debba usufruire.**
	2. Speciale normativa è emanata con i decreti legislativi di cui all'articolo 1 per il comune di Campione d'Italia, in considerazione della sua collocazione territoriale separata e della conseguente peculiare realtà istituzionale, socio-economica, valutaria, doganale, fiscale e finanziaria.
ART. 4.	ART. 4.
1. Nelle materie di cui all'articolo 117 della Costituzione, le regioni, in conformità ai singoli ordinamenti regionali, conferiscono alle province, ai comuni e agli altri enti locali tutte le funzioni che non richiedono l'unitario esercizio a livello regionale.	1. Nelle materie di cui all'articolo 117 della Costituzione, le regioni, in conformità ai singoli ordinamenti regionali, conferiscono alle province, ai comuni e agli altri enti locali tutte le funzioni che non richiedono l'unitario esercizio a livello regionale.

Al conferimento delle funzioni le regioni provvedono sentite le rappresentanze degli enti locali, anche attraverso gli organi rappresentativi delle autonomie locali ove costituiti dalle leggi regionali.	Al conferimento delle funzioni le regioni provvedono sentite le rappresentanze degli enti locali. **Possono altresì essere ascoltati anche** gli organi rappresentativi delle autonomie locali ove costituiti dalle leggi regionali.
2. Gli altri compiti e funzioni di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge, vengono conferiti a regioni, province, comuni ed altri enti locali con i decreti legislativi di cui all'articolo 1.	2. *Identico.*
3. I conferimenti di funzioni di cui ai commi 1 e 2 avvengono nell'osservanza dei seguenti princìpi fondamentali:	3. *Identico:*
a) il principio di sussidiarietà, con l'attribuzione della generalità dei compiti e delle funzioni amministrative ai comuni e alle province, secondo le rispettive dimensioni territoriali e organizzative, con l'esclusione delle sole funzioni incompatibili con le dimensioni medesime, attribuendo le responsabilità pubbliche, **ove possibile,** anche al fine di favorire l'assolvimento di compiti di rilevanza sociale da parte delle famiglie, associazioni e comunità, alla autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini interessati;	*a)* il principio di sussidiarietà, con l'attribuzione della generalità dei compiti e delle funzioni amministrative ai comuni, alle province **e alle comunità montane**, secondo le rispettive dimensioni territoriali, **associative** e organizzative, con l'esclusione delle sole funzioni incompatibili con le dimensioni medesime, attribuendo le responsabilità pubbliche anche al fine di favorire l'assolvimento **di funzioni e** di compiti di rilevanza sociale da parte delle famiglie, associazioni e comunità, alla autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini interessati;
b) il principio di completezza, con la attribuzione alla regione dei compiti e delle funzioni amministrative non assegnati ai sensi della lettera *a),* e delle funzioni di programmazione;	*b) identica;*
c) il principio di efficienza, anche con la soppressione delle funzioni e dei compiti divenuti superflui;	*c) identica;*
d) il principio di cooperazione tra Stato, regioni ed enti locali;	*d) identica;*
e) i princìpi di responsabilità ed unicità dell'amministrazione, con la conseguente attribuzione ad un unico soggetto delle funzioni e dei compiti connessi, strumentali e complementari, e quello di identificabilità in capo ad un unico soggetto della responsabilità di ciascun servizio o attività amministrativa;	*e)* i princìpi di responsabilità ed unicità dell'amministrazione, con la conseguente attribuzione ad un unico soggetto delle funzioni e dei compiti connessi, strumentali e complementari, e quello di identificabilità in capo ad un unico soggetto **anche associativo** della responsabilità di ciascun servizio o attività amministrativa;

f) il principio di omogeneità, con l'attribuzione di funzioni e compiti omogenei allo stesso livello di governo;	*f)* il principio di omogeneità, **tenendo conto in particolare delle funzioni già esercitate** con l'attribuzione di funzioni e compiti omogenei allo stesso livello di governo;
g) il principio di adeguatezza, in relazione all'idoneità organizzativa dell'amministrazione ricevente a garantire, anche in forma associata con altri enti, l'esercizio delle funzioni;	*g) identica;*
h) il principio di differenziazione nell'allocazione delle funzioni in considerazione delle diverse caratteristiche demografiche, territoriali e strutturali degli enti riceventi;	*h)* il principio di differenziazione nell'allocazione delle funzioni in considerazione delle diverse caratteristiche, **anche associative,** demografiche, territoriali e strutturali degli enti riceventi;
	***i)* il principio della copertura finanziaria e patrimoniale dei costi per l'esercizio delle funzioni amministrative conferite;**
i) il principio di autonomia organizzativa e regolamentare e di responsabilità degli enti locali nell'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi ad essi conferiti;	***l)*** *identica.*
***l)* la previsione delle modalità e delle condizioni con le quali l'amministrazione centrale può avvalersi, per la cura di interessi nazionali, di uffici regionali e locali.**	*Soppressa.*
4. Con i decreti legislativi, di cui all'articolo 1, il Governo provvede anche **alla regolazione dell'esercizio dei servizi di trasporto pubblico d'interesse regionale e locale in qualsiasi modo esercitato e in qualunque forma affidati, sia in concessione che nelle forme di cui agli articoli 22 e 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, mediante contratti di servizio aventi caratteristiche di certezza finanziaria e di copertura di bilancio da parte delle regioni o degli enti locali, perseguendo l'obiettivo della progressiva adozione delle regole di mercato, secondo i seguenti criteri:**	4. Con i decreti legislativi di cui all'articolo 1 il Governo provvede anche **a**:
a) definizione, da parte delle regioni, di concerto con gli enti locali, dei livelli dei servizi minimi qualitativamente e quantitativamente sufficienti a soddisfare la domanda di mobilità dei cittadini e la co-	***a)* delegare alle regioni i compiti di programmazione e amministrazione in materia di servizi pubblici di trasporto di interesse regionale e locale sia ferroviari che effettuati con qualsiasi altra modalità;**

pertura dei costi dei servizi stessi a carico dei bilanci regionali, prevedendo altresì che gli ulteriori servizi rispetto a quelli minimi siano ricompresi nei contratti di servizio stipulati fra aziende esercenti e/o società concessionarie ed enti locali ed il costo relativo sia a carico dei medesimi enti locali;

b) promozione del progressivo incremento del rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi, al netto dei costi di infrastruttura, fino a conseguire un rapporto di 0,35 a decorrere dal 1° gennaio 2000.

attribuire alle regioni il compito di definire, di concerto con gli enti locali, il livello dei servizi minimi qualitativamente e quantitativamente sufficienti a soddisfare la domanda di mobilità dei cittadini, servizi i cui costi sono a carico dei bilanci regionali, prevedendo che i costi dei servizi ulteriori rispetto a quelli minimi siano a carico degli enti locali che ne programmino l'esercizio; prevedere che l'attuazione delle deleghe e l'attribuzione delle relative risorse alle regioni siano precedute da appositi accordi di programma tra il Ministro dei trasporti e della navigazione e le regioni medesime, sempreché gli stessi accordi siano perfezionati entro il 30 giugno 1999;

b) **prevedere che le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, regolino l'esercizio dei servizi con qualsiasi modalità effettuati e in qualsiasi forma affidati, sia in concessione che nei modi di cui agli articoli 22 e 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, mediante contratti di servizio pubblico, che rispettino gli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 1191/69 ed il regolamento (CEE) n. 1893/91, che abbiano caratteristiche di certezza finanziaria e copertura di bilancio e che garantiscano entro il 1° gennaio 2000 il conseguimento di un rapporto di almeno 0,35 tra ricavi da traffico e costi operativi, al netto dei costi di infrastruttura; definire le modalità per incentivare il superamento degli assetti monopolistici nella gestione dei servizi di trasporto urbano e extraurbano e per introdurre regole di concorrenzialità nella periodica assegnazione delle concessioni; definire le modalità di subentro delle regioni entro il 1° gennaio 2000 con propri autonomi contratti di servizio regionale al contratto di servizio pubblico tra Stato e Ferrovie dello Stato Spa per servizi di interesse locale e regionale;**

c) **ridefinire, riordinare e razionalizzare, sulla base dei principi e criteri di cui al comma 3 del presente articolo, al comma 1 dell'articolo 12 e agli articoli 14, 17 e 20, comma 5, per quanto possibile individuando momenti decisionali unitari, la disciplina relativa alle attività economi-**

che ed industriali, in particolare per il sostegno e lo sviluppo delle imprese operanti nell'industria, nel commercio, nell'artigianato, nel comparto agroindustriale e nei servizi alla produzione, le politiche regionali, strutturali e di coesione della Unione europea, ivi compresi gli interventi nelle aree depresse del territorio nazionale, la ricerca applicata, l'innovazione tecnologica e i servizi alla produzione, la promozione della internazionalizzazione e della competitività delle imprese nel mercato globale e la promozione della razionalizzazione della rete commerciale anche in relazione all'obiettivo del contenimento dei prezzi e dell'efficienza della distribuzione, la cooperazione nei settori produttivi e il sostegno dell'occupazione e quelle relative alla realizzazione, all'ampliamento, alla ristrutturazione e riconversione degli impianti industriali ed all'avvio degli impianti medesimi, nonché alla creazione, ristrutturazione e valorizzazione di aree industriali ecologicamente attrezzate, con particolare riguardo alle dotazioni ed impianti di tutela dell'ambiente, della sicurezza e della salute pubblica.

5. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e del principio di sussidiarietà di cui al comma 3, lettera *a)*, del presente articolo, ciascuna regione è tenuta ad adottare, entro otto mesi dall'emanazione di ciascun decreto legislativo, la legge di puntuale individuazione delle funzioni trasferite o delegate agli enti locali e di quelle mantenute in capo alla regione stessa. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 individuano una ripartizione di funzioni tra regioni ed enti locali da applicarsi nel caso in cui la legge regionale non venga adottata entro il termine indicato, e comunque sino all'emanazione della legge stessa.

5. *Identico.*

ART. 5.

1. È istituita una Commissione parlamentare, composta da venti senatori e venti deputati, nominati rispettivamente dai Presidenti del Senato della Repubblica

e della Camera dei deputati, su designazione dei gruppi parlamentari.

2. La Commissione elegge tra i propri componenti un presidente, due vicepresidenti e due segretari che insieme con il presidente formano l'ufficio di presidenza. La Commissione si riunisce per la sua prima seduta entro venti giorni dalla nomina dei suoi componenti, per l'elezione dell'ufficio di presidenza. Sino alla costituzione della Commissione, il parere, ove occorra, viene espresso dalle competenti Commissioni parlamentari.

3. La Commissione ha sede presso la Camera dei deputati. Alle spese necessarie per il funzionamento della Commissione si provvede, in parti uguali, a carico dei bilanci interni di ciascuna delle due Camere.

4. La Commissione:

a) **esprime i pareri previsti dalla presente legge;**

b) **verifica periodicamente lo stato di attuazione delle riforme previste dalla presente legge e ne riferisce ogni sei mesi alle Camere. A tal fine si avvale dei poteri previsti dai regolamenti delle Camere.**

ART. 5.

1. Sugli schemi di decreto legislativo di cui all'articolo 1 è acquisito, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle competenti Commissioni parlamentari, della Commissione parlamentare per le questioni regionali, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza Stato-città e autonomie locali.

ART. **6.**

1. Sugli schemi di decreto legislativo di cui all'articolo 1 il Governo acquisisce il parere della Commissione di cui all'articolo 5 e della Commissione parlamentare per le questioni regionali, che devono essere espressi entro quaranta giorni dalla ricezione degli schemi stessi. Il Governo acquisisce altresì i pareri della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza Stato-Città e autonomie locali allargata ai rappresentanti delle comunità montane; tali pareri devono essere espressi entro venti giorni dalla ricezione degli schemi stessi. I pareri delle Conferenze sono immediatamente comunicati alle Commissioni parlamentari predette.

ART. 6.

1. Ai fini della attuazione dei decreti legislativi di cui agli articoli 1, 3 e 4 e con le scadenze temporali e modalità dagli stessi previste, alla puntuale individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire, alla loro ripartizione tra Regioni ed enti locali ed ai conseguenti trasferimenti si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri interessati e il Ministro del tesoro.

2. Sugli schemi dei provvedimenti di cui al comma 1 è acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, della Conferenza Stato-Città e autonomie locali e della Commissione parlamentare per le questioni regionali. Sugli schemi, inoltre, è assicurata la consultazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

3. Al riordino delle strutture di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *d)*, si provvede, con le modalità e i criteri di cui al comma 4-*bis* dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dall'articolo 11, comma 1, della presente legge, entro novanta giorni dalla adozione di ciascun decreto di attuazione di cui al comma 1 del presente articolo. Per i regolamenti di riordino, il parere del Consiglio di Stato è richiesto entro cinquantacinque giorni ed è reso entro trenta giorni dalla richiesta. In ogni caso, trascorso inutilmente il termine di novanta giorni, il regolamento è adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. In sede di prima emanazione gli schemi di regolamento sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perchè su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e della Commissione parlamentare per le questioni regio-

ART. 7.

1. Ai fini della attuazione dei decreti legislativi di cui agli articoli 1, 3 e 4 e con le scadenze temporali e modalità dagli stessi previste, alla puntuale individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire, alla loro ripartizione **tra le regioni e** tra regioni ed enti locali ed ai conseguenti trasferimenti si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri interessati e il Ministro del tesoro.

2. Sugli schemi dei provvedimenti di cui al comma 1 è acquisito il parere **della Commissione di cui all'articolo 5,** della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, della Conferenza Stato-Città e autonomie locali **allargata ai rappresentanti delle comunità montane** e della Commissione parlamentare per le questioni regionali. Sugli schemi, inoltre, **sono sentiti gli organismi rappresentativi degli enti locali funzionali ed** è assicurata la consultazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

3. Al riordino delle strutture di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *d)*, si provvede, con le modalità e i criteri di cui al comma 4-*bis* dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dall'articolo **13**, comma 1, della presente legge, entro novanta giorni dalla adozione di ciascun decreto di attuazione di cui al comma 1 del presente articolo. Per i regolamenti di riordino, il parere del Consiglio di Stato è richiesto entro cinquantacinque giorni ed è reso entro trenta giorni dalla richiesta. In ogni caso, trascorso inutilmente il termine di novanta giorni, il regolamento è adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. In sede di prima emanazione gli schemi di regolamento sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso il parere **della Commissione di cui all'articolo 5**, entro trenta giorni dalla data della loro trasmissione. Decorso tale termine i

nali, entro trenta giorni dalla data della loro trasmissione. Decorso tale termine i regolamenti possono essere comunque emanati.

ART. 7.

1. Gli atti di indirizzo e coordinamento delle funzioni amministrative regionali, gli atti di coordinamento tecnico, nonchè le direttive relative all'esercizio delle funzioni delegate, sono adottati previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, o con la singola regione interessata.

2. Qualora nel termine di quarantacinque giorni dalla prima consultazione l'intesa non sia stata raggiunta, gli atti di cui al comma 1 sono adottati con deliberazione del Consiglio dei ministri, previo parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta.

3. Sono abrogate le seguenti disposizioni concernenti funzioni di indirizzo e coordinamento dello Stato:

a) l'articolo 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

b) l'articolo 4, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, limitatamente alle parole da: «nonché la funzione di indirizzo» fino a: «n. 382» e secondo comma, limitatamente alle parole da: «e nell'ambito» fino a: «comma precedente» nonché il terzo comma del medesimo articolo, limitatamente alle parole: «impartisce direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate alle regioni, che sono tenute ad osservarle, ed»;

c) l'articolo 2, comma 3, lettera *d)* della legge 23 agosto 1988, n. 400, limitatamente alle parole: «gli atti di indirizzo e coordinamento dell'attività amministrativa regolamenti possono essere comunque emanati.

ART. 8.

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. Gli atti di indirizzo e coordinamento, gli atti di coordinamento tecnico, nonché le direttive adottate con deliberazione del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alle competenti Commissioni parlamentari.

4. *Identico:*

a) identica;

b) l'articolo 4, **secondo** comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, **il primo comma del medesimo articolo** limitatamente alle parole da: «nonché la funzione di indirizzo» fino a: «n. 382» **e alle parole « e con la Comunità economica europea »,** nonché il terzo comma del medesimo articolo, limitatamente alle parole: «impartisce direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate alle regioni, che sono tenute ad osservarle, ed»;

c) identica;

tiva delle regioni e, nel rispetto delle disposizioni statutarie, delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano»;

d) l'articolo 13, comma 1, lettera *e)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, limitatamente alle parole: «anche per quanto concerne le funzioni statali di indirizzo e coordinamento»;

e) l'articolo 1, comma 1, lettera *hh)*, della legge 12 gennaio 1991, n. 13.

4. È soppresso l'ultimo periodo della lettera *a)* del primo comma dell'articolo 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

ART. 8.

1. Disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di cui all'articolo 1

d) identica;

e) identica;

5. *Identico.*

ART. 9.

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo volto a definire ed ampliare le attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Nell'emanazione del decreto legislativo il Governo si atterrà ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

***a)* potenziamento dei poteri e delle funzioni della Conferenza prevedendo la partecipazione della medesima a tutti i processi decisionali di interesse regionale, interregionale ed infraregionale almeno a livello di attività consultiva obbligatoria;**

***b)* semplificazione delle procedure di raccordo tra Stato e regioni attraverso la concentrazione in capo alla Conferenza di tutte le attribuzioni relative ai rapporti tra Stato e regioni anche attraverso la soppressione di comitati, commissioni e organi omologhi all'interno delle amministrazioni pubbliche.**

ART. **10**.

Identico.

possono essere adottate, con il rispetto dei medesimi criteri e princìpi direttivi e con le stesse procedure, entro un anno dalla data della loro entrata in vigore.

CAPO II

ART. 9.

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a:

a) razionalizzare l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri, anche attraverso il riordino, la soppressione e la fusione di Ministeri, nonchè di amministrazioni centrali anche ad ordinamento autonomo;

b) riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in settori diversi dalla assistenza e previdenza;

c) riordinare e potenziare i meccanismi e gli strumenti di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche;

d) riordinare e razionalizzare gli interventi diretti a promuovere e sostenere il settore della ricerca scientifica e tecnologica nonchè gli organismi operanti nel settore stesso.

2. I decreti legislativi sono emanati previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli stessi.

3. Disposizioni correttive e integrative ai decreti legislativi possono essere emanate, nel rispetto degli stessi princìpi e criteri direttivi e con le medesime procedure, entro un anno dalla data della loro entrata in vigore.

CAPO II

ART. **11**.

1. *Identico:*

a) identica;

b) riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in settori diversi dalla assistenza e previdenza, **nonché gli enti privati, controllati direttamente o indirettamente dallo Stato, che operano, anche all'estero, nella promozione e nel sostegno pubblico al sistema produttivo nazionale**;

c) identica;

d) identica.

2. I decreti legislativi sono emanati previo parere **della Commissione di cui all'articolo 5**, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli stessi.

3. *Identico.*

4. Anche al fine di conformare le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, alle disposizioni della presente legge, di coordinarle con i decreti legislativi emanati ai sensi del presente capo, ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, possono essere emanate entro il 31 dicembre 1997. A tal fine i decreti legislativi si atterranno ai princìpi contenuti negli articoli 97 e 98 della Costituzione, ai criteri direttivi di cui all'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, a partire dal principio della separazione tra compiti e responsabilità di direzione politica e compiti e responsabilità di direzione delle amministrazioni, nonchè, ad integrazione, sostituzione o modifica degli stessi ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

4. *Identico:*

a) completare l'integrazione della disciplina del lavoro pubblico con quella del lavoro privato e la conseguente estensione al lavoro pubblico delle disposizioni del codice civile e delle leggi sui rapporti di lavoro privato nell'impresa; estendere il regime di diritto privato del rapporto di lavoro anche ai dirigenti generali ed equiparati delle amministrazioni pubbliche, mantenendo ferme le altre esclusioni di cui all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

a) identica;

b) prevedere per i dirigenti, compresi quelli di cui alla lettera *a)*, l'istituzione di un ruolo unico interministeriale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;

b) prevedere per i dirigenti, compresi quelli di cui alla lettera *a)*, l'istituzione di un ruolo unico interministeriale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, **articolato in modo da garantire la necessaria specificità tecnica**;

c) semplificare e rendere più spedite le procedure di contrattazione collettiva; riordinare l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) cui è conferita la rappresentanza negoziale delle amministrazioni interessate ai fini della sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali, anche consentendo forme di associazione tra amministrazioni, ai fini dell'esercizio del potere di indirizzo e direttiva all'ARAN per i contratti dei rispettivi comparti;

c) semplificare e rendere più spedite le procedure di contrattazione collettiva; riordinare **e potenziare** l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) cui è conferita la rappresentanza negoziale delle amministrazioni interessate ai fini della sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali, anche consentendo forme di associazione tra amministrazioni, ai fini dell'esercizio del potere di indirizzo e direttiva all'ARAN per i contratti dei rispettivi comparti;

d) prevedere una distinta disciplina, rispetto ai dirigenti, dei dipendenti pubblici che svolgano, nei vari comparti, qualificate attività professionali implicanti l'iscrizione ad albi, oppure compiti di studio e di ricerca;

***d)* prevedere che i decreti legislativi e la contrattazione possono distinguere la disciplina relativa ai dirigenti da quella concernente le specifiche tipologie professionali, fatto salvo quanto previsto per la dirigenza del ruolo sanitario di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;**

e) garantire autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa alle regioni, agli enti locali e altre amministrazioni ad ordinamento autonomo; prevedere che per ciascun ambito di contrattazione collettiva le pubbliche amministrazioni, attraverso loro istanze associative o rappresentative, costituiscano un comitato di settore;

***e)* garantire a tutte le amministrazioni pubbliche autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa nel rispetto dei vincoli di bilancio di ciascuna amministrazione; prevedere che per ciascun ambito di contrattazione collettiva le pubbliche amministrazioni, attraverso loro istanze associative o rappresentative, possano costituire un comitato di settore;**

f) prevedere che, prima della definitiva sottoscrizione del contratto collettivo, la quantificazione dei costi contrattuali è dall'ARAN sottoposta alla Corte dei conti limitatamente alla certificazione delle compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio di cui all'articolo 1-*bis* della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, che può avvalersi di un nucleo di esperti designati da pubbliche amministrazioni; prevedere che la Corte dei conti dovrà pronunciarsi entro il termine di quindici giorni, decorso il quale la certificazione si intende effettuata; prevedere che la certificazione e il testo dell'accordo sono trasmessi al comitato di settore e, nel caso di amministrazioni statali, al Governo; prevedere che, decorsi quindici giorni dalla trasmissione senza rilievi, il presidente del consiglio direttivo dell'ARAN ha mandato di sottoscrivere il contratto collettivo il quale produce effetti dalla sottoscrizione; prevedere che, in ogni caso, tutte le procedure necessarie per consentire all'ARAN la sottoscrizione definitiva debbano essere completate entro il termine di quaranta giorni dalla data di sottoscrizione iniziale dell'ipotesi di accordo;

f) prevedere che, prima della definitiva sottoscrizione del contratto collettivo, la quantificazione dei costi contrattuali è dall'ARAN sottoposta, **limitatamente alla certificazione delle compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio di cui all'articolo 1-*bis* della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, alla Corte dei conti, che può richiedere elementi istruttori e di valutazione ad un nucleo di tre esperti, designati, per ciascuna certificazione contrattuale, con provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro;** prevedere che la Corte dei conti dovrà pronunciarsi entro il termine di quindici giorni, decorso il quale la certificazione si intende effettuata; prevedere che la certificazione e il testo dell'accordo sono trasmessi al comitato di settore e, nel caso di amministrazioni statali, al Governo; prevedere che, decorsi quindici giorni dalla trasmissione senza rilievi, il presidente del consiglio direttivo dell'ARAN ha mandato di sottoscrivere il contratto collettivo il quale produce effetti dalla sottoscrizione **definitiva**; prevedere che, in ogni caso, tutte le procedure necessarie per consentire all'ARAN la sottoscrizione definitiva debbano essere completate entro il termine di quaranta giorni dalla data di sottoscrizione iniziale dell'ipotesi di accordo;

g) devolvere, entro il 30 giugno 1998, al giudice ordinario, tenuto conto di quanto previsto dalla lettera *a)*, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ancorché concernenti in via incidentale atti amministrativi presupposti, prevedendo: misure organizzative e processuali anche di carattere generale atte a prevenire disfunzioni dovute al sovraccarico del contenzioso; procedure stragiudiziali di conciliazione e arbitrato;

h) prevedere procedure di consultazione delle organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi dei relativi comparti prima dell'adozione degli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro.

5. Il termine di cui all'articolo 2, comma 48, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è riaperto fino al 31 maggio 1997.

6. Dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 4, sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con i princìpi ed i criteri direttivi previsti dal medesimo comma 4, nonchè sono apportate le seguenti modificazioni alle disposizioni dell'articolo 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421: alla lettera *e)* le parole: «ai dirigenti generali ed equiparati» sono soppresse; alla lettera *i)* le parole: «prevedere che nei limiti di cui alla lettera *h)* la contrattazione sia nazionale e decentrata» sono sostituite dalle seguenti: «prevedere che la struttura della contrattazione, le aree di contrattazione e il rapporto tra i diversi livelli siano definiti in coerenza con quelli del settore privato»; la lettera *q)* è abrogata; alla lettera *t)* dopo le parole: «concorsi unici per profilo professionale» sono inserite le seguenti: «, da espletarsi a livello regionale,».

g) devolvere, entro il 30 giugno 1998, al giudice ordinario, tenuto conto di quanto previsto dalla lettera *a)*, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ancorchè concernenti **ai fini della disapplicazione** in via incidentale atti amministrativi presupposti, prevedendo: misure organizzative e processuali anche di carattere generale atte a prevenire disfunzioni dovute al sovraccarico del contenzioso; procedure stragiudiziali di conciliazione e arbitrato; **la contestuale devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo di controversie, anche relative alla reponsabilità civile della pubblica amministrazione, in materia di interventi edilizi, urbanistici e di servizi pubblici, prevedendo altresì un regime processuale transitorio per i procedimenti pendenti;**

h) identica

5. *Identico.*

6. *Identico.*

	7. Sono abrogati gli articoli 38 e 39 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
ART. 10.	ART. **12.**
1. Nell'attuazione della delega di cui alla lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 9 il Governo si atterrà, oltrechè ai princìpi generali desumibili dalla legge 23 agosto 1988, n. 400, dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, ai seguenti princìpi e criteri direttivi:	1. Nell'attuazione della delega di cui alla lettera *a)* del comma 1 dell'articolo **11** il Governo si atterrà, oltrechè ai princìpi generali desumibili dalla legge 23 agosto 1988, n. 400, dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) assicurare il collegamento funzionale e operativo della Presidenza del Consiglio dei ministri con le amministrazioni interessate e potenziare, ai sensi dell'articolo 95 della Costituzione, le autonome funzioni di impulso, indirizzo e coordinamento del Presidente del Consiglio dei ministri, con eliminazione, riallocazione e trasferimento delle funzioni e delle risorse concernenti compiti operativi o gestionali in determinati settori, anche in relazione al conferimento di funzioni di cui agli articoli 3 e seguenti;	a) *identica;*
b) trasferire a Ministeri o ad enti ed organismi autonomi, **anche appositamente istituiti,** i compiti non direttamente riconducibili alle predette funzioni di impulso, indirizzo e coordinamento del Presidente del Consiglio dei ministri secondo criteri di omogeneità e di efficienza gestionale, ed anche ai fini della riduzione dei costi amministrativi;	*b)* trasferire a Ministeri o ad enti ed organismi autonomi i compiti non direttamente riconducibili alle predette funzioni di impulso, indirizzo e coordinamento del Presidente del Consiglio dei ministri secondo criteri di omogeneità e di efficienza gestionale, ed anche ai fini della riduzione dei costi amministrativi;
c) trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri, per l'eventuale affidamento alla responsabilità dei Ministri senza portafoglio, anche funzioni attribuite a questi ultimi direttamente dalla legge;	*c) identica;*
d) garantire alla Presidenza del Consiglio dei ministri autonomia organizzativa, regolamentare e finanziaria;	*d)* garantire alla Presidenza del Consiglio dei ministri autonomia organizzativa, regolamentare e finanziaria **nell'ambito dello stanziamento previsto ed approvato con le leggi finanziaria e di bilancio dell'anno in corso;**

	e) **procedere alla razionalizzazione e redistribuzione delle competenze tra i Ministeri, tenuto conto dei conferimenti di cui agli articoli 3 e seguenti e dei principi e dei criteri direttivi indicati dall'articolo 4 e dal presente articolo in modo da ridurne il numero, anche con decorrenza differita all'inizio della nuova legislatura;**
e) eliminare le duplicazioni organizzative e funzionali, sia all'interno di ciascuna amministrazione, sia fra di esse, con eventuale trasferimento o riallocazione delle funzioni e degli uffici esistenti, e ridisegnare le strutture di primo livello, anche mediante istituzione di dipartimenti provenienti dalla aggregazione di uffici di diverse amministrazioni, sulla base di criteri di omogeneità, di complementarietà e di organicità;	***f)*** eliminare le duplicazioni organizzative e funzionali, sia all'interno di ciascuna amministrazione, sia fra di esse, **sia tra organi amministrativi e organi tecnici,** con eventuale trasferimento, riallocazione **o unificazione** delle funzioni e degli uffici esistenti, e ridisegnare le strutture di primo livello, anche mediante istituzione di dipartimenti **o di amministrazioni ad ordinamento autonomo** provenienti dalla aggregazione di uffici di diverse amministrazioni, sulla base di criteri di omogeneità, di complementarietà e di organicità;
f) riorganizzare e razionalizzare, sulla base dei medesimi criteri e in coerenza con quanto previsto dal capo I della presente legge, gli organi di rappresentanza periferica dello Stato con funzioni di raccordo, supporto e collaborazione con le regioni e gli enti locali;	***g)*** *identica;*
g) procedere, d'intesa con le regioni interessate, all'articolazione delle attività decentrate e dei servizi pubblici, in qualunque forma essi siano gestiti o sottoposti al controllo dell'amministrazione centrale dello Stato, in modo che, se organizzati a livello sovraregionale, ne sia assicurata la fruibilità alle comunità, considerate unitariamente dal punto di vista regionale. Qualora esigenze organizzative o il rispetto di *standards* dimensionali impongano l'accorpamento di funzioni amministrative statali con riferimento a dimensioni sovraregionali, deve essere comunque fatta salva l'unità di ciascuna regione;	***h)*** *identica;*
	i) **riordinare le residue strutture periferiche dei Ministeri, dislocate presso ciascuna provincia, in modo da realizzare l'accorpamento e la concentrazione, sotto il profilo funzionale, organizzativo e logistico, di tutte quelle presso le quali i cittadini effettuano operazioni o pratiche di versamento di debiti o di riscossione di crediti a favore o a carico dell'Erario dello Stato.**

h) istituire, anche in parallelo all'evolversi della struttura del bilancio dello Stato ed alla attuazione dell'articolo 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, un più razionale collegamento tra gestione finanziaria ed azione amministrativa, organizzando le strutture per funzioni omogenee e per centri di imputazione delle responsabilità;

i) rivedere, senza aggravi di spesa, il trattamento economico accessorio degli addetti ad uffici di diretta collaborazione dei Ministri, prevedendo, a fronte delle responsabilità e degli obblighi di reperibilità e disponibilità ad orari disagevoli, un unico emolumento, sostitutivo delle ore di lavoro straordinario autorizzabili in via aggiuntiva e dei compensi di incentivazione o similari;

l) diversificare le funzioni di *staff* e di *line,* e fornire criteri generali e princìpi uniformi per la disciplina degli uffici posti alle dirette dipendenze del Ministro, in funzione di supporto e di raccordo tra organo di direzione politica e amministrazione;

m) garantire la speditezza dell'azione amministrativa e il superamento della frammentazione delle procedure, anche attraverso opportuni modalità e strumenti di coordinamento tra uffici, sia all'interno di ciascuna amministrazione, sia fra le diverse amministrazioni; razionalizzare gli organi collegiali esistenti anche mediante soppressione, accorpamento e riduzione del numero dei componenti;

n) istituire servizi centrali per la cura delle funzioni **e dei servizi di supporto e** di controllo interno;

l) *identica;*

m) rivedere, senza aggravi di spesa **e, per il personale disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad una specifica disciplina contrattuale,** il trattamento economico accessorio degli addetti ad uffici di diretta collaborazione dei Ministri, prevedendo, a fronte delle responsabilità e degli obblighi di reperibilità e disponibilità ad orari disagevoli, un unico emolumento, sostitutivo delle ore di lavoro straordinario autorizzabili in via aggiuntiva e dei compensi di incentivazione o similari;

n) diversificare le funzioni di *staff* e di *line,* e fornire criteri generali e princìpi uniformi per la disciplina degli uffici posti alle dirette dipendenze del Ministro, in funzione di supporto e di raccordo tra organo di direzione politica e amministrazione **e della necessità di impedire, agli uffici di diretta collaborazione con il Ministro, lo svolgimento di attività amministrative rientranti nelle competenze dei dirigenti ministeriali;**

o) garantire la speditezza dell'azione amministrativa e il superamento della frammentazione delle procedure, anche attraverso **opportune** modalità e **idonei** strumenti di coordinamento tra uffici, **anche istituendo i centri interservizi,** sia all'interno di ciascuna amministrazione, sia fra le diverse amministrazioni; razionalizzare gli organi colelgiali esistenti anche mediante soppressione, accorpamento e riduzione del numero dei componenti;

p) istituire servizi centrali per la cura delle funzioni di controllo interno, **che dispongano di adeguati servizi di supporto ed operino in collegamento con gli uffici di statistica istituiti ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322;**

o) organizzare le strutture secondo criteri di flessibilità, per consentire sia lo svolgimento dei compiti permanenti, sia il perseguimento di specifici obiettivi e missioni;	*q) identica;*
p) realizzare gli eventuali processi di mobilità ricorrendo, in via prioritaria ad accordi di mobilità su base territoriale, ai sensi dell'articolo 35, comma 8, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.	***r)*** realizzare gli eventuali processi di mobilità ricorrendo, in via prioritaria ad accordi di mobilità su base territoriale, ai sensi dell'articolo 35, comma 8, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, **prevedendo anche per tutte le amministrazioni centrali interessate dai processi di trasferimento di cui all'articolo 1 della presente legge, nonché di razionalizzazione, riordino e fusione di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *a)*, procedure finalizzate alla riqualificazione professionale per il personale di tutte le qualifiche e i livelli per la copertura dei posti disponibili a seguito della definizione delle piante organiche e con le modalità previste dall'articolo 3, commi 205 e 206, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, fermo restando che le singole amministrazioni provvedono alla copertura degli oneri finanziari attraverso i risparmi di gestione sui propri capitoli di bilancio.**
2. I decreti di cui all'articolo 21, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono soggetti a controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti. Il Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri sovrintende alla organizzazione e alla gestione amministrativa del Segretariato generale ed è responsabile, di fronte al Presidente del Consiglio dei ministri, dell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 19 della legge 23 agosto 1988, n. 400, non attribuite ad un Ministro senza portafoglio o delegate al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, adottando, anche mediante delega dei relativi poteri ai capi dei dipartimenti e degli uffici, tutti i provvedimenti occorrenti, ivi compresi quelli di assegnazione e conferimento di incarichi e funzioni a personale diverso da quello di cui all'articolo 18 della legge 23 agosto 1988, n. 400.	**2. Nell'ambito dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, relativamente alle rubriche non affidate alla responsabilità di Ministri, il Presidente del Consiglio dei ministri può disporre variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, da adottare con decreto del Ministro del tesoro.**
3. Le disposizioni del comma 2 si applicano fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di razionalizzazione	*Soppresso.*

dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri di cui al comma 1. Fino a tale data, il capo del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali e i direttori dei servizi sono nominati ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

3. Il personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri, comunque in servizio da almeno un anno alla data di entrata in vigore della presente legge presso altre amministrazioni pubbliche, enti pubblici non economici ed autorità indipendenti, è, a domanda, inquadrato nei ruoli delle amministrazioni, autorità ed enti pubblici presso i quali presta servizio, ove occorra in soprannumero; le dotazioni organiche di cui alle tabelle A, B e C allegate alla legge 23 agosto 1988, n. 400, sono corrispondentemente ridotte.

ART. 11.

1. All'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma:

« 4-*bis*. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei princìpi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordinamento degli uffici dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

ART. **13**.

1. *Identico:*

« 4-*bis*. *Identico:*

***a)* riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;**

b) identica:

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

***d)* indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche, previa verifica dei carichi di lavoro e previa consultazione con le organizzazioni sindacali e senza maggiori oneri finanziari;**

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali ».

c) identica;

soppressa;

***d)** identica* ».

2. Gli schemi di regolamento di cui al comma 4-*bis* dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dal comma 1 del presente articolo, sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perchè su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia entro trenta giorni dalla data della loro trasmissione. Decorso il termine senza che i pareri siano stati espressi, il Governo adotta comunque i regolamenti.

2. *Identico.*

3. I regolamenti di cui al comma 4-*bis* dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dal comma 1 del presente articolo, sostituiscono, per i soli Ministeri, i decreti di cui all'articolo 6, commi 1, 2 **e 3**, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, fermo restando il comma 4 del predetto articolo 6. Il termine di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è differito al 31 maggio 1997. I regolamenti già emanati o adottati restano in vigore fino alla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica di cui al citato articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

3. I regolamenti di cui al comma 4-*bis* dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dal comma 1 del presente articolo, sostituiscono, per i soli Ministeri, i decreti di cui all'articolo 6, commi 1 **e** 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, fermo restando il comma 4 del predetto articolo 6. Il termine di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è differito al 31 maggio 1997. I regolamenti già emanati o adottati restano in vigore fino alla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica di cui al citato articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

ART. 12.

1. Nell'attuazione della delega di cui alla lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 9, il Governo perseguirà l'obiettivo di una complessiva riduzione dei costi ammini-

ART. **14.**

1. Nell'attuazione della delega di cui alla lettera *b)* del comma 1 dell'articolo **11**, il Governo perseguirà l'obiettivo di una complessiva riduzione dei costi ammini-

strativi e si atterrà, oltrechè ai princìpi generali desumibili dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, dall'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) fusione o soppressione di enti con finalità omologhe o complementari, trasformazione di enti per i quali l'autonomia non sia necessaria o funzionalmente utile in ufficio dello Stato o di altra amministrazione pubblica, ovvero in struttura di università, con il consenso della medesima, ovvero liquidazione degli enti inutili;

b) trasformazione in associazioni o in persone giuridiche di diritto privato degli enti che non svolgono funzioni o servizi di rilevante interesse pubblico nonchè di altri enti per il cui funzionamento non è necessaria la personalità di diritto pubblico; trasformazione in ente pubblico economico o in società di diritto privato di enti ad alto indice di autonomia finanziaria;

c) omogeneità di organizzazione per enti omologhi di comparabile rilevanza, anche sotto il profilo delle procedure di nomina degli organi statutari, e riduzione funzionale del numero di componenti degli organi collegiali;

d) razionalizzazione ed omogeneizzazione dei poteri di vigilanza ministeriale, con esclusione, di norma, di rappresentanti ministeriali negli organi di amministrazione, e nuova disciplina del commissariamento degli enti;

e) contenimento delle spese di funzionamento, anche attraverso ricorso ob-

strativi e si atterrà, oltrechè ai princìpi generali desumibili dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, dall'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) fusione o soppressione di enti con finalità omologhe o complementari, trasformazione di enti per i quali l'autonomia non sia necessaria o funzionalmente utile in ufficio dello Stato o di altra amministrazione pubblica, ovvero in struttura di università, con il consenso della medesima, ovvero liquidazione degli enti inutili; **per i casi di cui alla presente lettera il Governo è tenuto a presentare contestuale piano di utilizzo del personale ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera *r)*, in carico ai suddetti enti;**

b) trasformazione in associazioni o in persone giuridiche di diritto privato degli enti che non svolgono funzioni o servizi di rilevante interesse pubblico nonchè di altri enti per il cui funzionamento non è necessaria la personalità di diritto pubblico; trasformazione in ente pubblico economico o in società di diritto privato di enti ad alto indice di autonomia finanziaria; **per i casi di cui alla presente lettera il Governo è tenuto a presentare contestuale piano di utilizzo del personale ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera *r)*, in carico ai suddetti enti;**

c) identica;

d) identica;

e) identica;

bligatorio a forme di comune utilizzo di contraenti ovvero di organi, in analogia a quanto previsto dall'articolo 20, comma 7, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

f) **programmazione atta a favorire la mobilità e l'ottimale utilizzo delle strutture impiantistiche.**

ART. 13.

ART. **15.**

1. Al fine della realizzazione della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni, l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione è incaricata, per soddisfare esigenze di coordinamento, qualificata competenza e indipendenza di giudizio, di stipulare, nel rispetto delle vigenti norme in materia di scelta del contraente, uno o più contratti-quadro con cui i prestatori dei servizi e delle forniture relativi al trasporto dei dati e all'interoperabilità si impegnano a contrarre con le singole amministrazioni alle condizioni ivi stabilite. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, in relazione alle proprie esigenze, sono tenute a stipulare gli atti esecutivi dei predetti contratti-quadro. Gli atti esecutivi non sono soggetti al parere dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione e, ove previsto, del Consiglio di Stato. Le amministrazioni non ricomprese tra quelle di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, hanno facoltà di stipulare gli atti esecutivi di cui al presente comma.

1. *Identico.*

2. Gli atti, dati e documenti, anche delle amministrazioni pubbliche, contenuti su supporto informatico o trasmessi per via telematica, la loro archiviazione, nonchè i contratti stipulati nelle medesime forme, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge. Con regolamenti da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti i criteri e le modalità di applicazione del presente

2. Gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati su supporto informatico, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonchè la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge. I criteri e le modalità di applicazione del presente comma sono stabiliti, per la pubblica amministrazione e per i privati, con specifici regolamenti da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della pre-

comma. Gli schemi dei regolamenti sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni.

sente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Gli schemi dei regolamenti sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni.

ART. 16.

1. Il Comitato scientifico di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, individua, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Ministro per la funzione pubblica, previa ricognizione delle attività già espletate ivi comprese quelle relative a progetti in corso, i progetti più strettamente finalizzati alla modernizzazione delle pubbliche amministrazioni, all'efficacia e all'efficienza dei servizi pubblici nel quadro di una ottimizzazione e razionalizzazione dell'utilizzazione delle risorse finanziarie. Il Comitato procede altresì alla verifica di congruità dei costi di attuazione dei progetti selezionati ed alla eventuale riduzione della spesa autorizzata.

2. Ai progetti selezionati e verificati ai sensi del comma 1 si applicano le procedure di cui all'articolo 2, commi 1, 2, 3 e 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e al decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1994, n. 303. I progetti non selezionati o per i quali non sia stata accettata la rideterminazione dei costi non possono avere ulteriore esecuzione. Con decreto del Ministro per la funzione pubblica è dichiarata la revoca dell'approvazione dei predetti progetti ed è determinato il rimborso delle spese per le attività già svolte e per i costi sostenuti relativamente ad essi.

3. Le somme recuperate ai sensi del presente articolo affluiscono allo stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato e sono riassegnate con decreto del Ministro del tesoro ai capitoli 2557, 2560 e 2543 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica rispettivamente per la realizzazione di nuovi pro-

getti per l'attuazione dei processi di riforma della pubblica amministrazione previsti dalla presente legge, secondo le procedure di cui all'articolo 2, commi 1, 2, 3 e 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e al decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1994, n. 303, nonché per attività di studio, ricerca e consulenza per l'elaborazione di schemi normativi necessari per la predisposizione dei provvedimenti attuativi di cui alla presente legge, svolta anche in forma collegiale.

ART. 14.

1. Nell'attuazione della delega di cui alla lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 9 il Governo si atterrà, oltrechè ai princìpi generali desumibili dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, dall'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere che ciascuna amministrazione organizzi un sistema informativo, di supporto al controllo interno di gestione, alimentato da rilevazioni periodiche, al massimo annuali, dei costi, delle attività e dei prodotti;

b) prevedere e istituire sistemi per la valutazione dei risultati dell'attività amministrativa e dei servizi pubblici favorendo ulteriormente l'adozione di carte dei servizi ed altri strumenti per la tutela dei diritti dell'utente e per la sua partecipazione, anche in forme associate, alla definizione delle carte dei servizi ed alla valutazione dei risultati;

c) prevedere che ciascuna amministrazione provveda annualmente alla elaborazione di specifici indicatori di efficacia, efficienza ed economicità ed alla valutazione comparativa dei costi, rendimenti e risultati;

ART. **17.**

1. Nell'attuazione della delega di cui alla lettera *c)* del comma 1 dell'articolo **11** il Governo si atterrà, oltrechè ai princìpi generali desumibili dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, dall'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere che ciascuna amministrazione organizzi un sistema informativo-**statistico** di supporto al controllo interno di gestione, alimentato da rilevazioni periodiche, al massimo annuali, dei costi, delle attività e dei prodotti;

b) prevedere e istituire sistemi per la valutazione, **sulla base di parametri oggettivi,** dei risultati dell'attività amministrativa e dei servizi pubblici favorendo ulteriormente l'adozione di carte dei servizi **e assicurando in ogni caso sanzioni per la loro violazione, e di** altri strumenti per la tutela dei diritti dell'utente e per la sua partecipazione, anche in forme associate, alla definizione delle carte dei servizi ed alla valutazione dei risultati;

c) prevedere che ciascuna amministrazione provveda **periodicamente e comunque** annualmente alla elaborazione di specifici indicatori di efficacia, efficienza ed economicità ed alla valutazione comparativa dei costi, rendimenti e risultati;

d) collegare l'esito dell'attività di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati alla allocazione annuale delle risorse;

e) costituire presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una banca dati sull'attività di valutazione, collegata con tutte le amministrazioni attraverso i sistemi di cui alla lettera *a)* ed il sistema informatico del Ministero del tesoro – Ragioneria generale dello Stato e accessibile al pubblico, con modalità da definirsi con regolamento governativo.

d) identica;

e) identica.

2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri relaziona annualmente alle Commissioni parlamentari competenti circa gli esiti delle attività di cui al comma 1.

ART. 15.

1. Nell'attuazione della delega di cui all'articolo 9, comma 1, lettera *d)*, il Governo persegue l'obiettivo di ridefinire la disciplina e lo snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica, tecnologica e spaziale, individuando un momento decisionale unitario al fine di evitare, anche con il riordino degli organi consultivi esistenti, sovrapposizioni di interventi da parte delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, riordinando gli enti operanti nel settore secondo criteri di programmazione e di valutazione, in aggiunta a quelli previsti dall'articolo 12 della presente legge, favorendo inoltre la mobilità del personale.

ART. **18.**

1. Nell'attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *d)*, il Governo persegue l'obiettivo dello snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica, tecnologica e spaziale, evitando sovrapposizioni di interventi da parte delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. A tal fine il Governo, oltre a quanto previsto dall'articolo 14 della presente legge, si attiene ai seguenti ulteriori princìpi e criteri direttivi:

***a)* individuazione di una sede di indirizzo strategico e di coordinamento della politica nazionale della ricerca, anche con riferimento alla dimensione europea e internazionale della ricerca;**

***b)* riordino, secondo criteri di programmazione, degli enti operanti nel settore, della loro struttura, del loro funzionamento e delle procedure di assunzione del personale, nell'intento di evitare duplicazioni per i medesimi obiettivi, di promuovere e di collegare realtà operative di eccellenza, di assicurare il massimo livello di flessibilità, di autonomia e di efficienza, nonché una più agevole stipula di intese, accordi di programma e consorzi;**

c) previsione di organismi, strumenti e procedure per la valutazione dei risultati dell'attività di ricerca e dell'impatto dell'innovazione tecnologica sulla vita economica e sociale;

d) riordino degli organi consultivi, assicurando una rappresentanza, oltre che alle componenti universitarie e degli enti di ricerca, anche al mondo della produzione e dei servizi;

e) programmazione e coordinamento dei flussi finanziari in ordine agli obiettivi generali della politica di ricerca;

f) definizione di una normativa sull'impiego e sullo stato giuridico dei ricercatori, che ne valorizzi la professionalità e l'autonomia e ne favorisca la mobilità interna ed esterna tra enti di ricerca, università, scuola e imprese.

2. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasmette alle Camere una relazione sulle linee di riordino del sistema della ricerca, nella quale:

a) siano censiti e individuati i soggetti già operanti nel settore o da istituire, articolati per tipologie e funzioni;

b) sia indicata la natura dell'autonomia dei soggetti di cui alla lettera a) e dei rispettivi meccanismi di governo e di funzionamento;

c) sia delineata la tipologia degli interventi per la programmazione e la valutazione, nonché di quelli riguardanti la professionalità e la mobilità dei ricercatori.

ART. 16.

1. Sui provvedimenti di attuazione delle norme previste dal presente capo, sono sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

ART. **19.**

1. Sui provvedimenti di attuazione delle norme previste dal presente capo **aventi riflessi sull'organizzazione del lavoro o sullo stato giuridico dei pubblici dipendenti** sono sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

CAPO III

ART. 17.

1. Il Governo, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta al Parlamento un disegno di legge per la delegificazione di norme concernenti procedimenti amministrativi, **anche coinvolgenti amministrazioni centrali, locali o autonome,** indicando i criteri per l'esercizio della potestà regolamentare nonchè i procedimenti oggetto della disciplina, salvo quanto previsto alla lettera *a)* del comma 5. In allegato al disegno di legge è presentata una relazione sullo stato di attuazione della semplificazione dei procedimenti amministrativi.

2. Con lo stesso disegno di legge di cui al comma 1, il Governo individua i procedimenti relativi a funzioni e servizi che, per le loro caratteristiche e per la loro pertinenza alle comunità territoriali, sono attribuiti alla potestà normativa delle regioni e degli enti locali, e indica i princìpi che restano regolati con legge della Repubblica ai sensi degli articoli 117, primo e secondo comma, e 128 della Costituzione.

3. I regolamenti sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministro competente, acquisiti, anche contemporaneamente, il parere del Consiglio di Stato e, in sede di prima emanazione, quello delle competenti Commissioni parlamentari. A tal fine la Presidenza del Consiglio dei ministri, ove necessario, promuove, anche su richiesta del Ministro competente, riunioni tra le amministrazioni interessate. Decorsi trenta giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni, i regolamenti possono essere comunque emanati.

4. I regolamenti entrano in vigore centoventi giorni dopo la data della loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Con effetto dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti.

CAPO III

ART. **20.**

1. Il Governo, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta al Parlamento un disegno di legge per la delegificazione di norme concernenti procedimenti amministrativi, indicando i criteri per l'esercizio della potestà regolamentare nonchè i procedimenti oggetto della disciplina, salvo quanto previsto alla lettera *a)* del comma 5. In allegato al disegno di legge è presentata una relazione sullo stato di attuazione della semplificazione dei procedimenti amministrativi.

2. *Identico.*

3. I regolamenti sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministro competente, **previa acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato.** A tal fine la Presidenza del Consiglio dei ministri, ove necessario, promuove, anche su richiesta del Ministro competente, riunioni tra le amministrazioni interessate. Decorsi trenta giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni, i regolamenti possono essere comunque emanati.

4. I regolamenti entrano in vigore **il sessantesimo giorno successivo alla** data della loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Con effetto dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti.

5. I regolamenti si conformano ai seguenti criteri e princìpi:	5. *Identico:*
a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche riordinando le competenze degli uffici, accorpando le funzioni per settori omogenei **e** sopprimendo gli organi che risultino superflui;	*a)* semplificazione dei procedimenti amministrativi, e di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche riordinando le competenze degli uffici, accorpando le funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che risultino superflui **e costituendo centri interservizi dove raggruppare competenze diverse ma confluenti in una unica procedura**;
b) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra loro analoghi;	*b) identica;*
c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione;	*c) identica;*
d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività, anche riunendo in una unica fonte regolamentare, ove ciò corrisponda ad esigenze di semplificazione e conoscibilità normativa, disposizioni provenienti da fonti di rango diverso, ovvero che pretendono particolari procedure, fermo restando l'obbligo di porre in essere le procedure stesse;	*d) identica;*
e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche mediante adozione ed estensione alle fasi di integrazione dell'efficacia degli atti, di disposizioni analoghe a quelle di cui all'articolo 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;	*e) identica;*
f) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi di funzioni anche decisionali, che non richiedano, in ragione della loro specificità, l'esercizio in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali con conferenze di servizi o con	*f) identica;*

interventi, nei relativi procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;

g) individuazione delle responsabilità e delle procedure di verifica e controllo;

h) previsione, per i casi di mancato rispetto del termine del procedimento, di mancata o ritardata adozione del provvedimento, di ritardato o incompleto assolvimento degli obblighi e delle prestazioni da parte della pubblica amministrazione, di forme di indennizzo automatico e forfettario a favore dei soggetti richiedenti il provvedimento, **ovvero anche di soggetti diversi altrimenti interessati**; contestuale individuazione delle modalità di pagamento e degli uffici che assolvono all'obbligo di corrispondere l'indennizzo, assicurando la massima pubblicità e conoscenza da parte del pubblico delle misure adottate e la massima celerità nella corresponsione dell'indennizzo stesso.

6. I servizi di controllo interno compiono accertamenti sugli effetti prodotti dalle norme contenute nei regolamenti di semplificazione e di accelerazione dei procedimenti amministrativi e possono formulare osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica delle norme stesse e per il miglioramento dell'azione amministrativa.

7. In sede di prima applicazione della presente legge e nel rispetto dei princìpi, criteri e modalità di cui al presente articolo, sono dettate ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, norme sui procedimenti di cui all'allegato 1 della presente legge nonchè per riordinare e razionalizzare:

a) le procedure, adottate previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, per lo sviluppo e l'adeguamento nonchè per la valutazione ai sensi della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, delle strutture didattiche e scientifiche delle università, ivi compresi gli organismi collegiali nazionali e locali di rappresentanza del sistema universitario, anche

g) identica;

h) previsione, per i casi di mancato rispetto del termine del procedimento, di mancata o ritardata adozione del provvedimento, di ritardato o incompleto assolvimento degli obblighi e delle prestazioni da parte della pubblica amministrazione, di forme di indennizzo automatico e forfettario a favore dei soggetti richiedenti il provvedimento; contestuale individuazione delle modalità di pagamento e degli uffici che assolvono all'obbligo di corrispondere l'indennizzo, assicurando la massima pubblicità e conoscenza da parte del pubblico delle misure adottate e la massima celerità nella corresponsione dell'indennizzo stesso.

6. *Identico.*

7. In sede di prima applicazione della presente legge e nel rispetto dei principi, criteri e modalità di cui al presente articolo, **quali norme generali regolatrici, sono emanati appositi regolamenti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare i procedimenti di cui all'allegato 1 alla presente legge, nonché le seguenti materie:**

***a)* sviluppo e programmazione del sistema universitario, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e successive modificazioni, nonché valutazione del medesimo sistema, di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni;**

mediante la istituzione di un Consiglio nazionale degli studenti;

b) la disciplina e gli strumenti d'intervento per il diritto allo studio, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e, limitatamente agli anni accademici 1997-1998 e 1998-1999, in materia di contributi universitari. I relativi provvedimenti sono finalizzati a garantire l'accesso agli studi universitari agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi e a ridurre il tasso di abbandono degli studi, a determinare percentuali massime della contribuzione a carico degli studenti in rapporto al finanziamento ordinario dello Stato per le università, graduando la contribuzione stessa, secondo criteri di equità e di solidarietà, in relazione alle condizioni economiche del nucleo familiare, nonchè a definire parametri e metodologie adeguate per la valutazione delle effettive condizioni economiche dei nuclei familiari.

b) composizione e funzioni degli organismi collegiali nazionali e locali di rappresentanza e coordinamento del sistema universitario, prevedendo altresì l'istituzione di un Consiglio nazionale degli studenti, eletto dai medesimi, con compiti consultivi e di proposta;

c) interventi per il diritto allo studio e contributi universitari. Le norme sono finalizzate a garantire l'accesso agli studi universitari agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, a ridurre il tasso di abbandono degli studi, a determinare percentuali massime dell'ammontare complessivo della contribuzione a carico degli studenti in rapporto al finanziamento ordinario dello Stato per le università, graduando la contribuzione stessa, secondo criteri di equità, solidarietà e progressività in relazione alle condizioni economiche del nucleo familiare, nonché a definire parametri e metodologie adeguati per la valutazione delle effettive condizioni economiche dei predetti nuclei. Le norme di cui alla presente lettera sono soggette a revisione biennale, sentite le competenti Commissioni parlamentari;

d) procedure per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca, di cui all'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e procedimento di approvazione degli atti dei concorsi per ricercatore in deroga all'articolo 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

e) procedure per l'accettazione da parte delle università di eredità, donazioni e legati, prescindendo da ogni autorizzazione preventiva, ministeriale o prefettizia.

8. I regolamenti di cui al comma 7, lettere _a)_, _b)_ e _c)_, sono emanati previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia.

9. In attesa dell'entrata in vigore delle norme di cui al comma 7, lettera _c)_, il decreto del Presidente del Consiglio dei

8. Con il disegno di legge di cui al comma 1, il Governo propone annualmente al Parlamento le norme di delega ovvero di delegificazione necessarie alla compilazione di testi unici legislativi o regolamentari, con particolare riferimento alle materie interessate dalla attuazione della presente legge.

CAPO IV

ART. 18.

1. L'autonomia delle istituzioni scolastiche si inserisce nel processo di realizzazione della autonomia dell'intero sistema formativo. Ai fini della realizzazione della autonomia delle istituzioni scolastiche, **già prevista dall'articolo 4, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 537,** le funzioni dell'Amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione in materia di gestione del servizio di istruzione sono progressivamente attribuite alle istituzioni scolastiche, attuando a tal fine anche l'estensione ai circoli didattici, alle scuole medie, alle scuole e agli istituti di istruzione secondaria, della personalità giuri-

ministri, previsto dall'articolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, è emanato anche nelle more della costituzione della Consulta nazionale per il diritto agli studi universitari di cui all'articolo 6 della medesima legge.

10. Con il disegno di legge di cui al comma 1, il Governo propone annualmente al Parlamento le norme di delega ovvero di delegificazione necessarie alla compilazione di testi unici legislativi o regolamentari, con particolare riferimento alle materie interessate dalla attuazione della presente legge. **In sede di prima attuazione della presente legge, il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di sei mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 4, norme per la delegificazione delle materie di cui all'articolo 4, comma 4, lettera *c)*, non coperte da riserva assoluta di legge, nonché testi unici delle leggi che disciplinano i settori di cui al medesimo articolo 4, comma 4, lettera *c)*, anche attraverso le necessarie modifiche, integrazioni o abrogazioni di norme, secondo i criteri previsti dagli articoli 14 e 17 e dal presente articolo.**

CAPO IV

ART. **21.**

1. L'autonomia delle istituzioni scolastiche **e degli istituti educativi** si inserisce nel processo di realizzazione della autonomia **e della riorganizzazione** dell'intero sistema formativo. Ai fini della realizzazione della autonomia delle istituzioni scolastiche le funzioni dell'Amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione in materia di gestione del servizio di istruzione, **fermi restando i livelli unitari e nazionali di fruizione del diritto allo studio nonchè gli elementi comuni all'intero sistema scolastico pubblico in materia di gestione e programmazione definiti dallo Stato,** sono progressivamente attribuite alle

dica degli istituti tecnici e professionali e degli istituti d'arte ed ampliando l'autonomia per tutte le tipologie degli istituti di istruzione, anche in deroga alle norme vigenti in materia di contabilità dello Stato. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli istituti educativi, tenuto conto delle loro specificità ordinamentali.

2. Ai fini di quanto previsto nel comma 1, si provvede con uno o più regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei criteri generali e princìpi direttivi contenuti nei commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 del presente articolo. Sugli schemi di regolamento è acquisito, anche contemporaneamente al parere del Consiglio di Stato, il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni, i regolamenti possono essere comunque emanati. Con i regolamenti predetti sono dettate disposizioni per armonizzare le norme di cui all'articolo 355 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con quelle della presente legge.

3. I requisiti dimensionali ottimali per l'attribuzione della personalità giuridica e dell'autonomia alle istituzioni scolastiche di cui al comma 1, anche tra loro unificate nell'ottica di garantire agli utenti una più agevole fruizione del servizio di istruzione, e le deroghe dimensionali in relazione a particolari situazioni territoriali o ambientali sono individuati in rapporto alle esigenze e alla varietà delle situazioni locali e alla tipologia dei settori di istruzione compresi nell'istituzione scolastica.

istituzioni scolastiche, attuando a tal fine anche l'estensione ai circoli didattici, alle scuole medie, alle scuole e agli istituti di istruzione secondaria, della personalità giuridica degli istituti tecnici e professionali e degli istituti d'arte ed ampliando l'autonomia per tutte le tipologie degli istituti di istruzione, anche in deroga alle norme vigenti in materia di contabilità dello Stato. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli istituti educativi, tenuto conto delle loro specificità ordinamentali.

2. **In attuazione** di quanto previsto nel comma 1, **il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere obbligatorio e vincolante del Consiglio nazionale della pubblica istruzione e delle Commissioni parlamentari competenti, uno o più decreti legislativi,** sulla base dei criteri generali e principi direttivi contenuti nei commi 3, 4, 5, **7, 8, 9, 10 e 11** del presente articolo. Sugli schemi di regolamento è acquisito, anche contemporaneamente al parere del Consiglio di Stato, il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni, i regolamenti possono essere comunque emanati. Con i regolamenti predetti sono dettate disposizioni per armonizzare le norme di cui all'articolo 355 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con quelle della presente legge.

3. I requisiti dimensionali ottimali per l'attribuzione della personalità giuridica e dell'autonomia alle istituzioni scolastiche di cui al comma 1, anche tra loro unificate nell'ottica di garantire agli utenti una più agevole fruizione del servizio di istruzione, e le deroghe dimensionali in relazione a particolari situazioni territoriali o ambientali sono individuati in rapporto alle esigenze e alla varietà delle situazioni locali e alla tipologia dei settori di istruzione compresi nell'istituzione scolastica. **Le deroghe dimensionali saranno automaticamente concesse alle province il cui territorio è per almeno un terzo montano, in cui le con-**

	dizioni di viabilità statale e provinciale siano disagevoli e in cui vi sia una dispersione e rarefazione di insediamenti abitativi.
4. La personalità giuridica e l'autonomia sono attribuite alle istituzioni scolastiche di cui al comma 1 a mano a mano che raggiungono i requisiti dimensionali di cui al comma 3 attraverso piani di dimensionamento della rete scolastica, e comunque non oltre il 31 dicembre 1998, contestualmente alla gestione di tutte le funzioni amministrative che per loro natura **e per la valenza circoscritta degli effetti** possono essere **utilmente** esercitate dalle istituzioni autonome.	4. La personalità giuridica e l'autonomia sono attribuite alle istituzioni scolastiche di cui al comma 1 a mano a mano che raggiungono i requisiti dimensionali di cui al comma 3 attraverso piani di dimensionamento della rete scolastica, e comunque non oltre il 31 dicembre **2000** contestualmente alla gestione di tutte le funzioni amministrative che per loro natura possono essere esercitate dalle istituzioni autonome. **In ogni caso il passaggio al nuovo regime di autonomia sarà accompagnato da apposite iniziative di formazione del personale, da una analisi delle realtà territoriali, sociali ed economiche delle singole istituzioni scolastiche per l'adozione dei conseguenti interventi perequativi e sarà realizzato secondo criteri di gradualità che valorizzino anche le capacità di iniziativa delle istituzioni stesse.**
5. La dotazione finanziaria minima delle istituzioni scolastiche già in possesso di personalità giuridica e di quelle che l'acquistano ai sensi del comma 4 è costituita dal contributo dello Stato per il funzionamento amministrativo e didattico, che si suddivide in contributo ordinario e contributo perequativo. Tale dotazione finanziaria è assegnata senza altro vincolo di destinazione che quello dell'utilizzazione prioritaria per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie di ciascuna tipologia e di ciascun indirizzo di scuola.	5. La dotazione finanziaria **essenziale** delle istituzioni scolastiche già in possesso di personalità giuridica e di quelle che l'acquistano ai sensi del comma 4 è costituita **dall'assegnazione** dello Stato per il funzionamento amministrativo e didattico, che si suddivide in **assegnazione ordinaria e assegnazione perequativa**. Tale dotazione finanziaria è **attribuita** senza altro vincolo di destinazione che quello dell'utilizzazione prioritaria per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie di ciascuna tipologia e di ciascun indirizzo di scuola.
	6. Sono abrogate le disposizioni che prevedono autorizzazioni preventive per l'accettazione di donazioni, eredità e legati da parte delle istituzioni scolastiche, ivi compresi gli istituti superiori di istruzione artistica, delle fondazioni o altre istituzioni aventi finalità di educazione o di assistenza scolastica. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge o di regolamento in materia di avviso ai successibili.
6. Le istituzioni scolastiche che abbiano conseguito personalità giuridica e autonomia ai sensi del comma 1 e le istituzioni	**7.** *Identico.*

scolastiche già dotate di personalità e autonomia, previa realizzazione anche per queste ultime delle operazioni di dimensionamento di cui al comma 4, hanno autonomia organizzativa e didattica, nel rispetto degli obiettivi del sistema nazionale di istruzione e degli *standard* di livello nazionale.

7. L'autonomia organizzativa è finalizzata alla realizzazione della flessibilità, della diversificazione, dell'efficienza e dell'efficacia del servizio scolastico, alla integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, all'introduzione di tecnologie innovative e al coordinamento con il contesto territoriale. Essa si esplica liberamente, anche mediante superamento dei vincoli in materia di unità oraria della lezione, dell'unitarietà del gruppo classe e delle modalità di organizzazione e impiego dei docenti, secondo finalità di ottimizzazione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche, materiali e temporali, fermi restando i giorni di attività didattica annuale previsti a livello nazionale, la distribuzione dell'attività didattica in non meno di cinque giorni settimanali, il rispetto dei complessivi obblighi annuali di servizio dei docenti previsti dai contratti collettivi che possono essere assolti invece che in cinque giorni settimanali anche sulla base di un'apposita programmazione plurisettimanale.

8. L'autonomia didattica è finalizzata al perseguimento degli obiettivi generali del sistema nazionale di istruzione **e alla realizzazione** della libertà di insegnamento, della libertà di scelta educativa da parte delle famiglie e del diritto ad apprendere. Essa si sostanzia nella scelta libera e programmata di metodologie, strumenti, organizzazione e tempi di insegnamento, e in ogni iniziativa che sia espressione di libertà progettuale, compresa l'eventuale offerta di insegnamenti opzionali, facoltativi o aggiuntivi, fermi restando il monte annuale orario complessivo previsto per ciascun curricolo e quello previsto per ciascuna delle discipline ed attività indicate come fondamentali di ciascun tipo o indirizzo di studi e l'obbligo di adottare procedure e strumenti di verifica e valutazione della

8. *Identico.*

9. L'autonomia didattica è finalizzata al perseguimento degli obiettivi generali del sistema nazionale di istruzione, **nel rispetto** della libertà di insegnamento, della libertà di scelta educativa da parte delle famiglie e del diritto ad apprendere. Essa si sostanzia nella scelta libera e programmata di metodologie, strumenti, organizzazione e tempi di insegnamento, **da adottare nel rispetto della possibile pluralità di opzioni metodologiche,** e in ogni iniziativa che sia espressione di libertà progettuale, compresa l'eventuale offerta di insegnamenti opzionali, facoltativi o aggiuntivi. **A tal fine, sulla base di quanto disposto dall'articolo 1, comma 71, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono definiti criteri per la determinazione degli organici funzionali di istituto,** fermi restando il monte

produttività scolastica e del raggiungimento degli obiettivi.

9. Nell'esercizio dell'autonomia organizzativa e didattica le istituzioni scolastiche realizzano, sia singolarmente che in forme consorziate, ampliamenti dell'offerta formativa che prevedano anche percorsi formativi per gli adulti, iniziative di prevenzione dell'abbandono e della dispersione scolastica, iniziative di utilizzazione delle strutture e delle tecnologie anche in orari extrascolastici e a fini di raccordo con il mondo del lavoro, iniziative di partecipazione a programmi nazionali, regionali o comunitari e, nell'ambito di accordi tra le regioni e l'amministrazione scolastica, percorsi integrati tra diversi sistemi formativi. Le istituzioni scolastiche autonome hanno anche autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo nei limiti del proficuo esercizio dell'autonomia didattica e organizzativa. Gli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, il Centro europeo dell'educazione e la Biblioteca di documentazione pedagogica sono riordinati come enti finalizzati al supporto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche autonome.

10. Con regolamento adottato ai sensi del comma 2 sono altresì attribuite la personalità giuridica e l'autonomia alle Accademie di belle arti, agli Istituti superiori per le industrie artistiche, ai Conservatori di musica, alle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza, secondo i princìpi contenuti nei commi 7, 8 e 9 e con gli adattamenti resi necessari dalle specificità proprie di tali istituzioni.

11. Le università e le istituzioni scolastiche possono stipulare convenzioni allo scopo di favorire attività di aggiornamento,

annuale orario complessivo previsto per ciascun curricolo e quello previsto per ciascuna delle discipline ed attività indicate come fondamentali di ciascun tipo o indirizzo di studi e l'obbligo di adottare procedure e strumenti di verifica e valutazione della produttività scolastica e del raggiungimento degli obiettivi.

10. Nell'esercizio dell'autonomia organizzativa e didattica le istituzioni scolastiche realizzano, sia singolarmente che in forme consorziate, ampliamenti dell'offerta formativa che prevedano anche percorsi formativi per gli adulti, iniziative di prevenzione dell'abbandono e della dispersione scolastica, iniziative di utilizzazione delle strutture e delle tecnologie anche in orari extrascolastici e a fini di raccordo con il mondo del lavoro, iniziative di partecipazione a programmi nazionali, regionali o comunitari e, nell'ambito di accordi tra le regioni e l'amministrazione scolastica, percorsi integrati tra diversi sistemi formativi. Le istituzioni scolastiche autonome hanno anche autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo nei limiti del proficuo esercizio dell'autonomia didattica e organizzativa. Gli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, il Centro europeo dell'educazione, la Biblioteca di documentazione pedagogica **e le scuole ed istituti a carattere atipico di cui alla parte I, titolo II, capo III, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono riformati** come enti finalizzati al supporto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche autonome.

11. Con regolamento adottato ai sensi del comma 2 sono altresì attribuite la personalità giuridica e l'autonomia alle Accademie di belle arti, agli Istituti superiori per le industrie artistiche, ai Conservatori di musica, alle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza, secondo i principi contenuti nei commi **8**, **9** e **10** e con gli adattamenti resi necessari dalle specificità proprie di tali istituzioni.

12. *Identico.*

di ricerca e di orientamento scolastico e universitario.

12. Con effetto dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui ai commi 2 e 10 sono abrogate le disposizioni vigenti con esse incompatibili, la cui ricognizione è affidata ai regolamenti stessi. Il Governo è delegato ad aggiornare e coordinare, entro un anno dalla data di entrata in vigore delle predette disposizioni regolamentari, le norme del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, apportando tutte le conseguenti e necessarie modifiche.

13. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, sono emanate le istruzioni generali per l'autonoma allocazione delle risorse, per la formazione dei bilanci, per la gestione delle risorse ivi iscritte e per la scelta dell'affidamento dei servizi di tesoreria o di cassa, nonchè per le modalità del riscontro delle gestioni delle istituzioni scolastiche, anche in attuazione dei princìpi contenuti nei regolamenti di cui al comma 2. È abrogato il comma 9 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

14. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo è delegato ad emanare un decreto legislativo di riordino **delle funzioni e delle attribuzioni** del Consiglio nazionale della pubblica istruzione e dei consigli scolastici territoriali al fine di armonizzarle con le nuove competenze delle istituzioni scolastiche autonome.

13. Con effetto dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui ai commi 2 e **11** sono abrogate le disposizioni vigenti con esse incompatibili, la cui ricognizione è affidata ai regolamenti stessi. Il Governo è delegato ad aggiornare e coordinare, entro un anno dalla data di entrata in vigore delle predette disposizioni regolamentari, le norme del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, apportando tutte le conseguenti e necessarie modifiche.

14. *Identico.*

15. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo è delegato ad emanare un decreto legislativo **di riforma** del Consiglio nazionale della pubblica istruzione e dei consigli scolastici territoriali, **che tenga conto delle nuove competenze delle istituzioni scolastiche autonome, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:**

a) **il Consiglio nazionale della pubblica istruzione è sostituito dal Consiglio nazionale dell'istruzione e, per gli Istituti superiori di istruzione artistica, dal Consiglio nazionale delle arti, con funzioni di consulenza del Ministro nelle materie di cui all'articolo 1, comma 3, lettera *q)*; in tali materie i Consigli, che per le questioni di comune interesse deliberano in seduta congiunta, possono autonomamente formulare proposte e pareri al Ministro;**

b) **salvo quanto previsto dalla lettera *d)*, le competenze dell'amministrazione centrale in materia di personale della**

scuola e il relativo contenzioso, ad eccezione di quelle relative al personale ispettivo ed al reclutamento del personale direttivo, sono trasferite all'amministrazione scolastica periferica; le funzioni consultive corrispondenti sono trasferite alle sezioni centrali dei consigli periferici dell'istruzione; in materia disciplinare è data attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 59 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nella salvaguardia del principio della libertà d'insegnamento;

c) **il Consiglio nazionale dell'istruzione è composto da una adeguata rappresentanza eletta del personale della scuola; da rappresentanze del mondo dell'università, della cultura, dell'economia e del lavoro; da rappresentanze dell'amministrazione scolastica, del personale delle istituzioni scolastiche non statali, delle scuole delle minoranze linguistiche riconosciute;**

d) **il consiglio scolastico distrettuale e il consiglio scolastico provinciale sono sostituiti dal consiglio periferico dell'istruzione, con funzioni consultive per l'amministrazione scolastica periferica in materia di programmazione, organizzazione e sviluppo del servizio scolastico nell'area territoriale di competenza, articolato in sezioni territoriali e in una sezione centrale costituita da rappresentanze espresse dalle sezioni territoriali;**

e) **sono individuate e disciplinate le rappresentanze territoriali e nazionali degli studenti e dei genitori.**

16. Nel rispetto del principio della libertà di insegnamento e in connessione con l'individuazione di nuove figure professionali del personale docente, ferma restando l'unicità della funzione, ai capi d'istituto è conferita la qualifica dirigenziale contestualmente all'acquisto della personalità giuridica e dell'autonomia da parte delle singole istituzioni scolastiche. I contenuti e le specificità della qualifica dirigenziale sono individuati con decreto legislativo integrativo delle disposizioni del

15. Nell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 11 la riforma degli uffici periferici del Ministero della pubblica istruzione è realizzata armonizzando e coordinando i compiti e le funzioni amministrative attribuiti alle regioni ed agli enti locali anche in materia di programmazione e riorganizzazione della rete scolastica.

decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, sulla base dei seguenti criteri:

a) **l'affidamento, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, di autonomi compiti di direzione, di coordinamento e valorizzazione delle risorse umane, di gestione di risorse finanziarie e strumentali, con connesse responsabilità in ordine ai risultati;**

b) **il raccordo tra i compiti previsti dalla lettera *a)* e l'organizzazione e le attribuzioni dell'amministrazione scolastica periferica, come ridefinite ai sensi dell'articolo 13, comma 1;**

c) **la revisione del sistema di reclutamento, riservato al personale docente con adeguata anzianità di servizio, in armonia con le modalità previste dall'articolo 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;**

d) **l'attribuzione della dirigenza ai capi d'istituto attualmente in servizio, assegnati da una istituzione scolastica autonoma, che frequentino un apposito corso di formazione.**

17. Il rapporto di lavoro dei dirigenti scolastici sarà disciplinato in sede di contrattazione collettiva del comparto scuola, articolato in autonome aree.

18. Nell'emanazione del regolamento di cui all'articolo **13** la riforma degli uffici periferici del Ministero della pubblica istruzione è realizzata armonizzando e coordinando i compiti e le funzioni amministrative attribuiti alle regioni ed agli enti locali anche in materia di programmazione e riorganizzazione della rete scolastica.

19. Il Ministro della pubblica istruzione presenta ogni quattro anni al Parlamento, a partire dall'inizio dell'attuazione dell'autonomia prevista nel presente articolo, una relazione sui risultati conseguiti, anche al fine di apportare eventuali modifiche normative che si rendano necessarie.

	20. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con propria legge la materia di cui al presente articolo nel rispetto e nei limiti dei propri statuti e delle relative norme di attuazione.
ART. 19.	
1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nei limiti e nel rispetto degli statuti e delle norme di attuazione.	*Soppresso.*

TESTO APPROVATO DAL SENATO

ALLEGATO 1

(previsto dall'articolo 17, comma 7)

1. Procedimento per il versamento di somme all'entrata e la riassegnazione ai capitoli di spesa del bilancio dello Stato (con particolare riferimento ai finanziamenti dell'Unione europea):

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articolo 55; e successive modificazioni;

legge 5 agosto 1978, n. 468, articolo 17;

legge 16 aprile 1987, n. 183, articolo 6;

regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, articoli 7 e 10;

legge 19 febbraio 1992, n. 142, articolo 74;

decreto del Ministro del tesoro del 15 ottobre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 253 del 27 ottobre 1992;

legge 23 dicembre 1993, n. 559, articolo 25, sostitutivo dell'articolo 5 della citata legge n. 468 del 1978;

legge 28 dicembre 1995, n. 551, articolo 24, comma 19.

2. Procedimento di concessione ai comuni di un contributo per le spese di gestione degli uffici giudiziari:

legge 24 aprile 1941, n. 392, e successive modificazioni;

legge 25 giugno 1956, n. 702;

legge 15 febbraio 1957, n. 26, e successive modificazioni.

3. Procedimento in materia di collaborazioni culturali:

decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, articolo 7, comma 6, e successive modificazioni;

legge 24 dicembre 1993, n. 537, articolo 3, comma 27.

4. Procedimenti per l'erogazione delle spese per missioni e lavoro straordinario del personale dello Stato:

decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 860, e successive modificazioni;

legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive modificazioni;

decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422;

decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 513;

legge 26 luglio 1978, n. 417, e successive modificazioni.

5. Procedimento per la fornitura di apparecchi di protesi e di presidi agli invalidi del lavoro:

testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, articolo 178.

TESTO DELLA COMMISSIONE

—

ALLEGATO 1

(previsto dall'articolo 17, comma 7)

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. *Identico.*

(segue: testo approvato dal Senato)

6. Presa in consegna di immobili e compiti di sorveglianza sugli immobili demaniali:

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

legge 29 ottobre 1991, n. 358, e successive modificazioni;

decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287;

legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni.

7. Procedimento per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonchè della relativa licenza di esercizio:

legge 24 ottobre 1942, n. 1415, e successive modificazioni;

regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1951, n. 1767;

regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1963, n. 1497;

decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, articolo 19.

8. Procedimento di autorizzazione alle imprese per autoproduzione:

legge 9 gennaio 1991, n. 9, e successive modificazioni.

9. Procedimento di concessione per l'approvvigionamento di acqua pubblica da corpo idrico superficiale naturale o artificiale, o da acque sotterranee riconosciute pubbliche:

regolamento approvato con regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285, e successive modificazioni;

testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni;

legge 24 gennaio 1977, n. 7;

decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni;

decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431;

decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, e successive modificazioni.

10. Procedimento di concessione per la distribuzione automatica di carburante:

decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034;

decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269, e successive modificazioni;

decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni;

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 settembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 18 settembre 1989;

(segue: testo della Commissione)

6. *Identico.*

7. *Identico.*

8. *Identico.*

9. *Identico.*

10. *Identico.*

(segue: testo approvato dal Senato)

decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1993, n. 162.

11. Procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici, di impianti elettrici pericolosi:

decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, articoli 38, 39, 40, 336 e 338;

regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, e successive modificazioni;

legge 5 marzo 1990, n. 46, e successive modificazioni;

decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447, e successive modificazioni.

12. Procedura per le acquisizioni di beni e servizi di informatica:

decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358;

decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 573;

legge 24 dicembre 1993, n. 537, articolo 6, modificato dalla legge 23 dicembre 1994, n. 724, articolo 44;

decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157.

13. Procedimento di sgombero d'ufficio di occupazione abusiva di suolo demaniale marittimo:

articoli 54 e 55 del codice della navigazione.

14. Procedimento di prevenzione degli incendi:

legge 26 luglio 1965, n. 966, e successive modificazioni;

regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, e successive modificazioni.

15. Procedimento in materia di collaudi degli impianti da parte dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL):

regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, e successive modificazioni;

decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, articoli 25 e 131;

regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1963, n. 1497.

16. Procedimento per la disciplina degli albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica:

legge 30 dicembre 1991, n. 412.

17. Procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private, di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, di

(segue: testo della Commissione)

11. *Identico.*

12. *Identico.*

13. *Identico.*

14. Procedimento di prevenzione degli incendi:
legge 26 luglio 1965, n. 966, e successive modificazioni;
regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, e successive modificazioni;
legge 7 dicembre 1984, n. 818, e successive modificazioni.

15. *Identico.*

16. *Identico.*

17. *Identico.*

(segue: testo approvato dal Senato)

autorizzazione all'acquisto di beni immobili, all'accettazione di atti di liberalità da parte di associazioni o fondazioni, nonchè di donazioni o lasciti in favore di enti:

codice civile, articoli 12, 16 e 17;

disposizioni attuative del codice civile, articoli 5 e 7;

legge 5 giugno 1850, n. 1037, e successive modificazioni;

regio decreto 26 giugno 1864, n. 1817;

legge 21 giugno 1896, n. 218, e successive modificazioni;

regio decreto 26 luglio 1896, n. 361, e successive modificazioni;

legge 30 aprile 1969, n. 153, articolo 65, e successive modificazioni.

18. Procedimento di espropriazione per causa di pubblica utilità:

legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni;

legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni.

19. Procedimento per l'erogazione e per la rendicontazione della spesa da parte dei funzionari delegati operanti presso le rappresentanze all'estero:

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

legge 6 febbraio 1985, n. 15, e successive modificazioni;

legge 22 dicembre 1990, n. 401;

decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

20. Procedimento di autorizzazione al lavoro per i cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea:

legge 30 dicembre 1986, n. 943, e successive modificazioni;

decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e successive modificazioni.

21. Procedimento di concessione di beni demaniali marittimi nel caso di più domande di concessione:

articolo 37 del codice della navigazione.

22. Procedimenti di esecuzione delle decisioni di condanna e risarcimento di danno erariale:

norme approvate con regio decreto 5 settembre 1909, n. 776;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

regolamento approvato con regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038;

testo unico approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni.

(segue: testo della Commissione)

18. *Identico.*

19. *Identico.*

20. *Identico.*

21. *Identico.*

22. *Identico.*

(segue: testo approvato dal Senato)

23. Procedimento di riconoscimento di infermità, concessione di equo indennizzo, pensione privilegiata ordinaria (modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 349):

testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni;

decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni;

testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni;

decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, e successive modificazioni;

legge 8 agosto 1991, n. 274;

decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 349.

24. Procedimenti di approvazione e rilascio pareri da parte dei Ministeri vigilanti delle delibere assunte dagli organi collegiali degli enti pubblici non economici in materia di approvazione dei bilanci, di programmazione dell'impiego dei fondi disponibili, di modifica dei regolamenti di erogazione delle prestazioni istituzionali, di modifica della struttura amministrativa e della dotazione di personale:

testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni;

legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni;

legge 20 marzo 1975, n. 70, articolo 29;

legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni;

legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni;

legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni;

decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 1990, n. 43, articolo 14, comma 14, e successive modificazioni;

decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

legge 24 dicembre 1993, n. 537, articolo 3, e successive modificazioni.

25. Procedimento di unificazione dei termini per i contributi previdenziali:

legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni;

decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e successive modificazioni.

26. Procedimento di autorizzazione per la realizzazione di nuovi impianti produttivi:

legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni;

(segue: testo della Commissione)

23. *Identico.*

24. *Identico.*

25. *Identico.*

26. *Identico.*

(segue: testo approvato dal Senato)

decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, e successive modificazioni;

legge 5 novembre 1971, n. 1086, e successive modificazioni;

legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni.

27. Procedimento per la nomina e decadenza dei capi dei dipartimenti e degli uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonchè dei consiglieri ed esperti e per il conferimento di incarichi di consulenza:

legge 23 agosto 1988, n. 400, articoli 18, 21, 28, 29 e 31;

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 marzo 1994, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 65 della *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 26 aprile 1994, recante riorganizzazione nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri dei dipartimenti e degli uffici del segretariato generale;

regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1991, n. 85, e successive modificazioni;

decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1993, n. 106.

28. Procedimento per la liquidazione dei supplementi di pensione e per la ricostruzione delle pensioni di competenza dell'assicurazione generale obbligatoria:

decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, articolo 22;

decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, articolo 19, sostitutivo dell'articolo 4 della legge 12 agosto 1962, n. 1338;

legge 23 aprile 1981, n. 155, articolo 7.

29. Procedimento di accertamento di infrazione alle norme sull'esercizio del commercio su aree pubbliche da parte di cittadini extracomunitari:

legge 24 novembre 1981, n. 689, articolo 27.

30. Procedimento di liquidazione di pensioni, assegni e indennità di guerra:

legge 28 luglio 1971, n. 585, e successive modificazioni;

testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni.

31. Procedimento per la ricongiunzione dei periodi assicurativi:

legge 7 febbraio 1979, n. 29, articolo 2.

32. Procedimenti per la stipula di contratti di collaborazione per attività didattiche:

legge 11 luglio 1980, n. 312, articolo 69, e successive modificazioni;

(segue: testo della Commissione)

27. *Identico.*

28. *Identico.*

29. *Identico.*

30. *Identico.*

31. *Identico.*

32. *Identico.*

(segue: testo approvato dal Senato)

testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, articolo 273.

33. Procedimenti per la gestione dell'itinerario scolastico degli alunni e per lo svolgimento degli esami di idoneità con esclusione degli esami di maturità e di diploma finale:

testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, dall'articolo 143 all'articolo 150; dall'articolo 176 all'articolo 187; dall'articolo 192 all'articolo 199.

34. Procedimenti per lo svolgimento degli esami di ammissione, revisione, promozione, idoneità, compimento e diploma nelle accademie e nei conservatori con esclusione degli esami di maturità e di diploma finale:

testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, articoli 250 e 252.

35. Procedimenti in materia di cessazione dal servizio e trattamento di quiescenza del personale della scuola:

legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni;

testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, articoli 510 e 580.

36. Procedimenti in materia di ordinamento dello stato civile:

regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, e successive modificazioni.

37. Istruttoria per la valutazione di incidenti rilevanti connessi a determinate attività industriali:

decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive modificazioni.

(segue: testo della Commissione)

33. *Identico.*

34. *Identico.*

35. *Identico.*

36. *Identico.*

37. *Identico.*

38. Procedimenti per l'ammissione alle agevolazioni e agli aiuti concessi alle imprese per le spese di ricerca e le innovazioni scientifiche e tecnologiche:

legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni;

legge 5 ottobre 1991, n. 317;

decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644.

39. Procedure relative all'incentivazione, all'ampliamento, alla ristrutturazione e riconversione degli impianti industriali:

legge 12 agosto 1977, n. 675;

decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237;

decreto-legge 20 giugno 1994, n. 396, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 481;

(segue: testo approvato dal Senato)

(segue: testo della Commissione)

decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489.

40. Procedure per la localizzazione degli impianti industriali e per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi:
legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni;
legge 5 novembre 1971, n. 1086, e successive modificazioni;
legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni;
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431;
legge 8 luglio 1986, n. 349;
legge 9 gennaio 1991, n. 10;
legge 26 ottobre 1995, n. 447.

41. Procedure per la produzione e commercializzazione di additivi alimentari e per la conservazione delle sostanze alimentari:
legge 30 aprile 1962, n. 283;
decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107.

42. Procedimento per il trattamento delle acque reflue:
legge 5 gennaio 1994, n. 36.

43. Autorizzazione alle emissioni in atmosfera da impianti industriali:
decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203.

44. Procedimenti relativi alla produzione e commercializzazione dei presidi sanitari:
legge 30 aprile 1962, n. 283;
decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255;
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

45. Procedure attinenti le specialità medicinali di automedicazione:
decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178;
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541.

46. Procedure di autorizzazione e commercializzazione di presidi medici-chirurgici:
regio-decreto 27 luglio 1934, n. 1265 recante testo unico delle leggi sanitarie (articolo 189);
decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1986, n. 128.

47. Procedimento in materia di collaudi degli impianti da parte dell'ISPESL:
regio-decreto 12 maggio 1927, n. 824;
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547;
decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1963, n. 1497.

(segue: testo approvato dal Senato)

(segue: testo della Commissione)

48. Procedimento per la richiesta di escavazione di pozzi e per la concessione di utilizzo d'acqua per uso industriale:

regio-decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni.

49. Procedimento per l'esecuzione di opere interne nei fabbricati ad uso impresa:

legge 28 febbraio 1985, n. 47, articolo 26;

decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431.

50. Procedimento relativo alla organizzazione territoriale del servizio idrico integrato:

legge 16 aprile 1987, n. 183;

decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236;

legge 18 maggio 1989, n. 183;

legge 5 gennaio 1994, n. 36.

51. Procedimento relativi per la realizzazione di nuovi interventi nelle aree depresse:

decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341.

52. Procedimento relativi agli interventi straordinari nel Mezzogiorno:

legge 1° marzo 1986, n. 64;

decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488.

53. Procedimenti relativi ad interventi a favore dell'imprenditoria femminile:

legge 25 febbraio 1992, n. 215.

54. Procedimenti per il credito alla cooperazione e la salvaguardia dei livelli occupazionali:

legge 27 febbraio 1985, n. 49.

55. Procedimenti per l'assicurazione ed il finanziamento del credito all'esportazione:

legge 24 maggio 1977, n. 227.

56. Procedimenti per il risanamento dell'industria siderurgica:

legge 31 maggio 1984, n. 193.

57. Procedimenti a favore dell'industria bellica:

legge 24 dicembre 1985, n. 808;

(segue: testo approvato dal Senato)

(segue: testo della Commissione)

decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, articolo 6.

58. Procedimenti per la concessione di finanziamenti a favore del commercio:
legge 10 ottobre 1975, n. 517.

59. Procedimenti relativi agli interventi a favore dei centri commerciali all'ingrosso e dei mercati agro-alimentari:
legge 28 febbraio 1986, n. 41.

60. Procedimenti relativi agli interventi a favore dell'imprenditoria giovanile:
decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95.

61. Procedimenti per la concessione di contributi per la promozione degli investimenti esteri in Italia:
decreto-legge 25 marzo 1993, n. 78, convertito dalla legge 20 maggio 1993, n. 156.

62. Procedimenti per la concessione di contributi per la realizzazione di progetti-pilota nel settore agro-alimentare in Paesi non appartenenti all'Unione europea:
legge 20 ottobre 1990, n. 304, articolo 2.

63. Procedimenti per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato per la partecipazione a gare internazionali in Paesi non appartenenti all'Unione europea:
legge 20 ottobre 1990, n. 304, articolo 3.

64. Procedimenti per la concessione di finanziamenti alle imprese italiane esportatrici:
decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394.

65. Procedimenti di concessione di contributi ad istituti, enti ed associazioni per iniziative volte a promuovere le esportazioni:
legge 29 ottobre 1954, n. 1083.

66. Procedimenti di concessione di contributi a consorzi per il commercio estero:
legge 21 febbraio 1989, n. 83.

67. Procedimenti di concessione di contributi a consorzi agroalimentari e turistico-alberghieri:
decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394.

(segue: testo approvato dal Senato)

(segue: testo della Commissione)

68. Procedimenti di concessione di contributi alle camere di commercio italiane all'estero:

legge 1° luglio 1970, n. 518, e successive modificazioni.

69. Procedimenti di concessione di contributi per l'incremento della collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale ed orientale:

legge 26 febbraio 1992, n. 212.

70. Procedimenti sulla promozione alla partecipazione a società ed imprese miste all'estero:

legge 24 aprile 1990, n. 100;

legge 9 gennaio 1991, n. 19, articolo 2.

71. Procedimenti per l'iscrizione all'albo nazionale degli autotrasportatori e per l'applicazione delle tariffe sull'autotrasporto delle merci:

legge 6 giugno 1974, n. 298;

decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 32;

decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1978, n. 56.

72. Procedimento in materia di strumenti per pesare:

legge 10 ottobre 1975, n. 517;

decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 12.

73. Procedimenti di concessione di beni del demanio marittimo utilizzati per finalità turistiche, ricreative e per la realizzazione e la gestione di attività commerciali, ricreative, sportive, turistiche e per quelle relative ai porti:

articoli 33-37 del codice della navigazione;

articoli 5-21 del regolamento di esecuzione del codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494;

legge 28 gennaio 1994, n. 84;

legge 23 dicembre 1996, n. 647.

74. Procedimenti per il rilascio di autorizzazioni di pubblica sicurezza per lo svolgimento di industrie, mestieri, esercizi ed attività imprenditoriali e tenuta di registri in materia di attività commerciali:

testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;

legge 1° marzo 1975, n. 44;

decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

legge 17 maggio 1983, n. 217.

(segue: testo approvato dal Senato)

(segue: testo della Commissione)

75. Procedimento di dichiarazione di agibilità da parte della Commissione provinciale di vigilanza per i locali di pubblico spettacolo e trattenimento:

regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

76. Procedimenti di vigilanza e controllo su bevande e acque minerali:

legge 2 maggio 1976, n. 160.

77. Procedimenti di controllo su grassi idrogenati e margarina:

legge 23 dicembre 1956, n. 1526;

legge 16 giugno 1960, n. 623.

78. Procedimento di controllo su importazione, produzione e detenzione latte in polvere e burro:

legge 11 aprile 1974, n. 138.

79. Procedimenti relativi alla detenzione e alla commercializzazione di sostanze zuccherine e miele:

decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162;

legge 12 ottobre 1982, n. 753.

80. Procedimenti relativi alla vendita e al confezionamento di mosti, vini e aceto:

decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930;

decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162;

legge 2 maggio 1976, n. 160.

81. Procedimento di controllo su tappi di chiusura e contenitori:

decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

82. Procedimenti relativi al controllo e alla commercializzazione e al deposito degli alcoli:

regio decreto 25 novembre 1909, n. 762;

regio decreto 6 novembre 1930, n. 1643;

regio decreto 27 novembre 1933, n. 1604;

decreto-legge 18 aprile 1950, n. 142, convertito dalla legge 16 giugno 1950, n. 331;

legge 28 marzo 1968, n. 415;

decreto legislativo 27 novembre 1992, n. 464.

83. Procedimento per la certificazione antimafia:

legge 31 maggio 1965, n. 575;

legge 19 marzo 1990, n. 55.

(segue: testo approvato dal Senato)

(segue: testo della Commissione)

84. Procedimento di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano fonti convenzionali (gruppi elettrogeni):

legge 9 gennaio 1991, n. 9.

85. Procedimento per il versamento dei contributi assistenziali:

decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

86. Procedimento per l'iscrizione unica ai fini previdenziali ed assistenziali (sportelli polifunzionali):

legge 30 dicembre 1991, n. 412, e successive modificazioni.

87. Procedimento per la concessione del trattamento di Cassa integrazione guadagni straordinaria:

decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863;

legge 23 luglio 1991, n. 223;

decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451.

88. Procedimento per la concessione del trattamento di integrazione salariale a seguito della stipula di contratti di solidarietà:

decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863;

decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

89. Procedimento per la presentazione di ricorsi avverso l'applicazione delle tariffe dei premi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali:

testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

90. Procedimento per l'applicazione di sanzioni nei confronti delle aziende che occupano lavoratori pensionati, per mancata osservanza del divieto di cumulo fra pensione ed attività lavorativa subordinata:

decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;

legge 24 novembre 1981, n. 689;

decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48;

decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.

(segue: testo approvato dal Senato)

(segue: testo della Commissione)

91. Procedimento per la liquidazione dei supplementi di pensione e per la ricostruzione delle pensioni relative all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti:

decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818;

legge 12 agosto 1962, n. 1338;

decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;

legge 23 aprile 1981, n. 155.

92. Procedimento per l'iscrizione, variazione e cancellazione delle imprese e delle società commerciali:

legge 11 giugno 1971, n. 426;

decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63;

legge 12 agosto 1993, n. 310.

93. Procedimento per la tenuta e conservazione di documenti di lavoro e dei libri aziendali obbligatori:

legge 10 gennaio 1935, n. 112;

decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547;

decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

legge 30 aprile 1969, n. 153;

decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605;

legge 11 gennaio 1979, n. 12;

decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;

decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.

94. Procedure relative alla composizione e al funzionamento delle commissioni provinciali per l'artigianato e all'iscrizione, modificazione e cancellazione all'Albo delle imprese artigiane:

decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

legge 8 agosto 1985, n. 443;

decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63.

95. Procedimento per la denuncia di inizio di attività e per la domanda di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane od al Registro delle imprese per le attività di installazione, di ampliamento e di trasformazione degli impianti;

legge 5 marzo 1990, n. 46, e successive modificazioni;

decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 392.

96. Procedimenti per la denuncia di inizio di attività ai fini dell'iscrizione nel Registro delle imprese esercenti attività di autoripa-

(segue: testo approvato dal Senato)

(segue: testo della Commissione)

razione e per la domanda di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane od al Registro delle imprese;

legge 5 febbraio 1992, n. 122, e successive modificazioni;

decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 387.

97. Procedimenti per il rilascio di autorizzazioni, licenze, nulla osta, permessi comunali per attivare esercizi industriali o artigiani, fabbriche, magazzini, officine, laboratori destinati alla produzione ed alla vendita di prodotti e merci od all'esercizio di qualsiasi commercio, arte, industria o mestiere:

regio decreto 12 febbraio 1911, n. 297;

regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

legge 29 novembre 1952, n. 2388, e successive modificazioni;

legge 5 novembre 1971, n. 1086;

legge 28 febbraio 1985, n. 47.

98. Procedimenti di denuncia nominativa all'INAIL degli assicurati:

decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389;

decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63.

99. Procedimenti di riconoscimento dell'invalidità civile:

legge 15 ottobre 1990, n. 295.

100. Procedimenti per l'aggiudicazione di appalti pubblici di servizi:

decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696;

decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157.

101. Procedimenti per l'affidamento di appalti pubblici di forniture:

decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696;

decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358.

102. Procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni per lo scarico idrico al suolo:

legge 10 maggio 1976, n. 319.

103. Procedimenti per il rilascio delle concessioni edilizie:

legge 17 agosto 1942, n. 1150 articolo 31, e successive modificazioni;

legge 28 gennaio 1977, n. 10 articolo 4;

(segue: testo approvato dal Senato)

(segue: testo della Commissione)

decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94;

decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493 articolo 4, e successive modificazioni.

104. Procedimenti per l'aggiudicazione di appalti pubblici di servizi:

regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696, e successive modificazioni;

decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157.

105. Procedimenti per l'aggiudicazione di appalti di lavori pubblici:

regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696, e successive modificazioni;

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 gennaio 1991, n. 55;

decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406;

legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni;

decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 giugno 1995, n. 216.

106. Procedimenti per l'iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori:

legge 10 febbraio 1962, n. 57, e successive modificazioni;

legge 8 agosto 1977, n. 584, e successive modificazioni;

legge 19 marzo 1990, n. 55;

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 gennaio 1991, n. 55.

107. Procedimento per il rilascio di autorizzazioni di pubblica sicurezza per lo svolgimento di industrie, mestieri, esercizi ed attività imprenditoriali:

testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni.

108. Procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni per le emissioni in atmosfera:

decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203;

decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 27 luglio 1991.

109. Procedimenti per l'autorizzazione all'immissione di nuove sostanze farmaceutiche e specialità medicinali già in uso all'estero e per l'inclusione nel prontuario farmaceutico nazionale:

decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni.

(segue: testo approvato dal Senato)

(segue: testo della Commissione)

110. Procedure per la verifica e il controllo di nuovi sistemi e protocolli terapeutici sperimentali:

legge 7 agosto 1973, n. 519, e successive modificazioni;

decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 267;

decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 754.

111. Procedimenti riguardanti l'erogazione dei fondi destinati alla formazione professionale e allo sviluppo:

legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni;

legge 14 febbraio 1987, n. 40, e successive modificazioni;

legge 16 aprile 1987, n. 183, e successive modificazioni;

decreto-legge 17 settembre 1988, n. 408, convertito dalla legge 12 novembre 1988, n. 492;

decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e successive modificazioni;

legge 28 dicembre 1995, n. 549, articolo 1.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

DDL13-2699A
Lire 3200